

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 17 ottobre 2012, n. 0209/Pres.

**Regolamento recante criteri e modalità per la concessione alle imprese di agevolazioni per l'accesso al credito a valere sul FRIE e sul Fondo per lo sviluppo in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 2/2012.<sup>1</sup>**

Modifiche e integrazioni apportate da:

DPRReg. 25/3/2014, n. 052/Pres. (B.U.R. 9/4/2014, n. 15).

DPRReg. 3/7/2014, n. 0131/Pres. (B.U.R. 16/7/2014, n. 29).

DPRReg. 8/8/2014, n. 0167/Pres. (B.U.R. 20/8/2014, n. 34).

DGR 18/12/2014, n. 2485 (B.U.R. 31/12/2014, n. 53).

DPRReg. 7/9/2016, n. 0169/Pres. (B.U.R. 21/9/2016, n. 38).

DPRReg. 14/3/2019, n. 045/Pres. (B.U.R. 27/3/2019, n. 13).

DPRReg. 4/6/2021, n. 097/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

DGR. 1561/2021 (B.U.R. 27/10/2021, n. 43).

**Regolamento abrogato da art. 33, c. 1, DPRReg. 3/2/2023, n. 025/Pres. (B.U.R. 15/2/2023, n. 7). Il regolamento emanato con DPRReg. 209/2012 continua ad applicarsi ai procedimenti ed ai finanziamenti agevolati in corso alla data del 28 febbraio 2023, ai sensi di quanto disposto dall'art. 34, c. 1, del DPRReg. 25/2023.**

---

<sup>1</sup> Titolo sostituito da art. 1, c. 1, DPRReg. 4/6/2021, n. 097/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

TITOLO I  
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I  
FINALITÀ E INTERVENTI

- Art. 1 Finalità  
Art. 2 Definizioni

TITOLO II  
FINANZIAMENTI AGEVOLATI

CAPO I  
DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 3 Istruttoria bancaria della domanda per l'attivazione degli interventi  
Art. 4 Istanza di deliberazione degli interventi  
Art. 5 Deliberazione degli interventi da parte del Comitato di gestione  
Art. 6 Contratto di finanziamento e tassi d'interesse  
Art. 7 Garanzie  
Art. 8 Regimi d'aiuto  
Art. 9 Intensità dell'aiuto

CAPO II  
FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI INVESTIMENTO A VALERE SUL FRIE

- Art. 10 Beneficiari  
Art. 11 Iniziative finanziabili  
Art. 12 Spese ammissibili per nuovi investimenti  
Art. 13 Spese ammissibili per acquisizioni di stabilimenti esistenti  
Art. 14 Caratteristiche del finanziamento agevolato  
Art. 14 bis Contribuzioni integrative dei finanziamenti a valere sul FRIE  
Art. 14 ter Contribuzioni integrative dei finanziamenti a valere sul FRIE per iniziative nel settore turistico  
Art. 14 quater Misura e modalità delle contribuzioni integrative

CAPO III  
FINANZIAMENTI AGEVOLATI A VALERE SUL FONDO PER LO SVILUPPO

- Art. 15 Beneficiari  
Art. 16 Iniziative finanziabili

Art. 17	Spese ammissibili per le iniziative d'investimento e avvio d'impresa
Art. 18	Prestiti partecipativi per il sostegno di iniziative di sviluppo aziendale
Art. 18 bis	Consolidamento finanziario e esigenze di credito a breve e medio termine
Art. 19	Caratteristiche dei finanziamenti agevolati
Art. 19.1	Contribuzioni integrative dei finanziamenti a valere sul Fondo per lo sviluppo
Art. 19.2	Contribuzioni integrative dei finanziamenti a valere sul Fondo per lo sviluppo per iniziative nel settore turistico
Art. 19.3	Misura e modalità di erogazione delle contribuzioni integrative

## TITOLO II BIS

### INCENTIVI A VALERE SULLA SEZIONE SMOBILIZZO CREDITI PA

#### CAPO I

#### CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO E FINANZIAMENTI AGEVOLATI COMPLEMENTARI

Art. 19 bis	Beneficiari
Art. 19 ter	Contributi a fondo perduto
Art. 19 quater	Finanziamenti agevolati complementari
Art. 19 quinquies	Presentazione dell'istanza di concessione
Art. 19 sexies	Deliberazione dell'intervento da parte del Comitato di gestione
Art. 19 septies	Regime d'aiuto

## TITOLO III

### GARANZIE AGEVOLATE

#### CAPO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 20	Tipologia delle garanzie
Art. 21	Beneficiari finali
Art. 22	Istruttoria bancaria e finanziaria della domanda per l'attivazione degli interventi
Art. 23	Istanza di deliberazione degli interventi
Art. 24	Deliberazione degli interventi da parte del Comitato di gestione

#### CAPO II

#### REGIME D'AIUTO E CONDIZIONI DELLE GARANZIE AGEVOLATE

Art. 25	Regime d'aiuto
---------	----------------

- Art. 26 Entità della garanzia agevolata e intensità dell'aiuto  
Art. 27 Efficacia della garanzia agevolata

CAPO III  
ATTIVAZIONE DELLE GARANZIE AGEVOLATE

- Art. 28 Inadempimento dell'impresa beneficiaria finale  
Art. 29 Attivazione della garanzia agevolata  
Art. 30 Surroga e azioni di recupero

TITOLO IV  
VINCOLI, CONTROLLI, NORME FINALI E TRANSITORIE

CAPO I  
VINCOLI E CONTROLLI

- Art. 31 Vincoli di destinazione relativi alle iniziative oggetto dei finanziamenti agevolati  
Art. 32 Vincoli concernenti i finanziamenti agevolati che contemplano "aiuti a finalità regionale" ed i finanziamenti FRIE a favore di imprese artigiane  
Art. 33 Conferma dell'incentivo  
Art. 34 Adempimenti specifici  
Art. 35 Sicurezza sul lavoro  
Art. 36 Documentazione, ispezioni e controlli  
Art. 37 Annullamento e revoca  
Art. 38 Restituzione dei finanziamenti agevolati  
Art. 39 Revoca dell'agevolazione connessa alla garanzia agevolata  
Art. 39 bis Revoca dei contributi a fondo perduto  
Art. 40 Assistenza tecnica alle imprese

CAPO II  
NORME FINALI E TRANSITORIE

- Art. 41 Disposizioni transitorie  
Art. 42 Abrogazioni e rinvii  
Art. 43 Entrata in vigore e durata
- Allegato A Valori cauzionali delle garanzie che assistono i finanziamenti agevolati (riferito all'articolo 7)  
Allegato B Zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale (riferito agli articoli 8, comma 2, e 14, comma 2)

Allegato C	Settori di attività economiche esclusi dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1998/2006 e n. 800/2008 (riferito agli articoli 10, comma 1, 15, comma 1, lettera a), e 21, comma 1)
Allegato D	Attività di servizi (riferito all'articolo 15, comma 1, lettera b)
Allegato E	Attività con ammontare massimo dei finanziamenti agevolati a valere sul Fondo per lo sviluppo maggiorati (riferito all'articolo 19, comma 5)
Allegato E bis	Attività di vendita di vicinato
Allegato E ter	Servizi di prossimità a supporto e integrazione delle attività di vendita di vicinato

ABROGATO

TITOLO I  
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I  
FINALITA' E INTERVENTI

Art. 1  
(Finalità)

1. In attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), il presente regolamento disciplina criteri e modalità per la concessione di incentivi in forma di interventi finanziari agevolati a valere:

- a) sul Fondo di rotazione per iniziative economiche istituito con la legge 18 ottobre 1955, n. 908 (Costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia), richiamato all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 2/2012, di seguito denominato FRIE;
- b) sul Fondo per lo sviluppo delle piccole e medie imprese e dei servizi, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 2/2012, di seguito denominato Fondo per lo sviluppo;
- c) (ABROGATA);<sup>2</sup>
- c bis) (ABROGATA).<sup>3 4</sup>

2. In conformità agli articoli 5 e 6 della legge regionale 2/2012, nonché dell'articolo 55, commi 6 e 7, della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia <<SviluppImpresa>><sup>5</sup>, gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi nelle seguenti forme di intervento:

- a) mutui a condizioni agevolate a valere sul FRIE allo scopo della realizzazione delle iniziative di investimento di cui all'articolo 11, incluse le eventuali contribuzioni integrative per l'abbattimento dei relativi oneri finanziari di cui agli articoli 14 bis e 14 ter,<sup>6</sup> di seguito denominati finanziamenti agevolati a valere sul FRIE;
- b) finanziamenti agevolati, anche in forma di leasing finanziario o di microcredito per sostenere l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa, <sup>7</sup> a valere sul Fondo per lo sviluppo allo scopo della realizzazione delle iniziative di investimento e sviluppo aziendale di cui all'articolo 16, incluse le eventuali

---

<sup>2</sup> Lettera abrogata da art. 2, c. 1, lett. a), DPRReg. 4/6/2021, n. 097/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

<sup>3</sup> Lettera aggiunta da art. 2, c. 1, lett. a), DPRReg. 25/3/2014, n. 052/Pres. (B.U.R. 9/4/2014, n. 15).

<sup>4</sup> Lettera abrogata da art. 2, c. 1, lett. a), DPRReg. 4/6/2021, n. 097/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

<sup>5</sup> Parole sostituite da art. 2, c. 1, lett. b), DPRReg. 4/6/2021, n. 097/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

<sup>6</sup> Parole aggiunte da art. 2, c. 1, lett. c), DPRReg. 4/6/2021, n. 097/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

<sup>7</sup> Parole aggiunte da art. 2, c. 1, lett. d), DPRReg. 4/6/2021, n. 097/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

contribuzioni integrative per l'abbattimento dei relativi oneri finanziari di cui agli articoli 19.1 e 19.2,<sup>8</sup> di seguito denominati finanziamenti agevolati, anche in forma di leasing finanziario o di microcredito per sostenere l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa,<sup>9</sup> a valere sul Fondo per lo Sviluppo. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui alla presente lettera in forma di leasing finanziario, le società di leasing possono convenzionarsi con l'Amministrazione regionale, alle condizioni e previo possesso dei requisiti individuati attraverso bando.<sup>10</sup>

- b bis) finanziamenti agevolati a valere sul Fondo per lo sviluppo per il consolidamento finanziario e le esigenze di credito a breve e medio termine;<sup>11</sup>
- c) (ABROGATA);<sup>12</sup>
- d) (ABROGATA);<sup>13 14</sup>
- e) (ABROGATA).<sup>15 16</sup>

2 bis. Nel caso di finanziamenti in forma di leasing finanziario, l'impresa locataria deve esercitare anticipatamente, al momento della stipula del contratto di leasing finanziario, l'opzione di acquisto prevista dal contratto medesimo.<sup>17</sup>

## Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si intende per:
- a) Banche convenzionate: le banche convenzionate con l'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 2/2012;
  - b) Comitato di gestione: il Comitato di gestione di cui all'articolo 10 della legge regionale 2/2012, competente in materia di amministrazione del FRIE e del Fondo per lo sviluppo<sup>18</sup> nonché di deliberazione dei relativi interventi finanziari;<sup>19</sup>
  - c) Segreteria FRIE: il gruppo di lavoro che presta supporto tecnico, amministrativo e organizzativo al Comitato di gestione, in relazione alle sue attribuzioni concernenti la gestione del FRIE<sup>20</sup>, in base alla convenzione di cui all'articolo 5 della legge regionale

<sup>8</sup> Parole aggiunte da art. 2, c. 1, lett. d), DPRReg. 4/6/2021, n. 097/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

<sup>9</sup> Parole aggiunte da art. 2, c. 1, lett. d), DPRReg. 4/6/2021, n. 097/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

<sup>10</sup> Parole aggiunte da art. 2, c. 1, lett. e), DPRReg. 4/6/2021, n. 097/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

<sup>11</sup> Lettera aggiunta da art. 2, c. 1, lett. f), DPRReg. 4/6/2021, n. 097/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

<sup>12</sup> Lettera abrogata da art. 2, c. 1, lett. g), DPRReg. 4/6/2021, n. 097/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

<sup>13</sup> Parole sostituite da art. 1, c. 1, DPRReg. 7/9/2016, n. 0169/Pres. (B.U.R. 21/9/2016, n. 38).

<sup>14</sup> Lettera abrogata da art. 2, c. 1, lett. g), DPRReg. 4/6/2021, n. 097/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

<sup>15</sup> Comma sostituito da art. 2, c. 1, lett. b), DPRReg. 25/3/2014, n. 052/Pres. (B.U.R. 9/4/2014, n. 15).

<sup>16</sup> Lettera abrogata da art. 2, c. 1, lett. g), DPRReg. 4/6/2021, n. 097/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

<sup>17</sup> Comma aggiunto da art. 2, c. 1, lett. h), DPRReg. 4/6/2021, n. 097/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

<sup>18</sup> Parole sostituite da art. 3, c. 1, lett. a), DPRReg. 4/6/2021, n. 097/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

<sup>19</sup> Lettera sostituita da art. 3, c. 1, lett. a), DPRReg. 25/3/2014, n. 052/Pres. (B.U.R. 9/4/2014, n. 15).

<sup>20</sup> Parole soppresse da art. 3, c. 1, lett. b), DPRReg. 4/6/2021, n. 097/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

- 11 aprile 2003, n. 9 (Fondo di rotazione per le iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia. Adeguamento ai sensi del decreto legislativo 110/2002);
- d) Segreteria Fondo per lo sviluppo: il gruppo di lavoro che presta supporto tecnico, amministrativo e organizzativo al Comitato di gestione, in relazione alle sue attribuzioni concernenti la gestione del Fondo per lo sviluppo<sup>21</sup>, in base alla convenzione di cui all'articolo 98, comma 14, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>);<sup>22 23</sup>
- e) responsabili delle Segreterie FRIE e Fondo per lo sviluppo: i responsabili delle Segreterie FRIE e Fondo per lo sviluppo, individuati in base alle disposizioni rispettivamente delle convenzioni di cui all'articolo 5 della legge regionale 9/2003 e di cui all'articolo 98, comma 14, della legge regionale 29/2005, che svolgono la funzione di responsabili del procedimento amministrativo<sup>24</sup> ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
- e bis) "spin off" di università ovvero di enti pubblici di ricerca: imprese alle quali partecipano, in qualità di soci, università, enti pubblici di ricerca, professori e ricercatori universitari, personale di ricerca dipendente da enti pubblici di ricerca e che sono state attivate sulla base di progetti approvati o riconosciuti dagli organi universitari o degli enti pubblici di ricerca competenti in materia di costituzione di "spin off" secondo la pertinente disciplina interna;<sup>25</sup>
- f) confidi: i soggetti che svolgono attività di garanzia collettiva dei fidi di cui all'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326;
- g) (ABROGATA);<sup>26</sup>
- h) finanziamenti a breve termine e finanziamenti a medio e lungo termine: rispettivamente, finanziamenti di durata pari o inferiore a diciotto mesi e finanziamenti di durata superiore a diciotto mesi;
- i) avvio dell'iniziativa: il verificarsi della prima delle seguenti circostanze:
- 1) nel caso di acquisto di beni mobili, la data di consegna degli stessi specificata nel documento di trasporto ovvero, ove tale specificazione non risulti dal predetto documento, la data della prima fattura;
  - 2) nel caso di interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), la data di inizio dei lavori specificata nella

<sup>21</sup> Parole soppresse da art. 3, c. 1, lett. c), DPRReg. 4/6/2021, n. 097/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

<sup>22</sup> Parole aggiunte da art. 3, c. 1, lett. b), DPRReg. 25/3/2014, n. 052/Pres. (B.U.R. 9/4/2014, n. 15).

<sup>23</sup> Lettera sostituita da art. 2, c. 1, lett. a), DPRReg. 7/9/2016, n. 0169/Pres. (B.U.R. 21/9/2016, n. 38).

<sup>24</sup> Parole aggiunte da art. 3, c. 1, lett. d), DPRReg. 4/6/2021, n. 097/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

<sup>25</sup> Lettera aggiunta da art. 3, c. 1, lett. e), DPRReg. 4/6/2021, n. 097/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

<sup>26</sup> Lettera abrogata da art. 3, c. 1, lett. f), DPRReg. 4/6/2021, n. 097/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

- documentazione trasmessa all'Amministrazione comunale ovvero, nei casi in cui non sia prevista alcuna comunicazione<sup>27</sup>, la data della prima fattura;
- 3) nel caso di acquisizione di servizi, la data di inizio della fornitura del servizio all'impresa come specificata nel contratto o in documentazione equipollente; ove tale specificazione non risulti dalla predetta documentazione, la data della prima fattura;
- 3 bis) nel caso di acquisto di beni immobili, anche tramite locazione finanziaria con patto di riscatto, la data di trasferimento della proprietà specificata nel contratto;<sup>28</sup>
- i bis) (ABROGATA);<sup>29 30 31</sup>
- i ter) (ABROGATA);<sup>32 33 34</sup>
- i quater) (ABROGATA);<sup>35 36 37</sup>
- i quinques) tasso di riferimento: il tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali;<sup>38</sup>
- i sexies) liberi professionisti:
- 1) i prestatori di attività professionali ordinistiche regolarmente iscritti a ordini o collegi professionali ai sensi dell'articolo 2229 del Codice civile;
  - 2) i prestatori di attività professionali non ordinistiche, iscritti ad una associazione professionale inserita, ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), nell'elenco delle associazioni professionali che rilasciano l'attestato di qualità dei servizi, pubblicato dal Ministero competente nel proprio sito internet;
  - 3) i prestatori di attività professionali non ordinistiche iscritti ad un'associazione inserita nel registro delle associazioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni);
  - 4) gli studi associati composti esclusivamente da soggetti appartenenti ad almeno una delle tipologie di cui ai numeri 1), 2) e 3);
  - 5) le società tra professionisti costituite ai sensi dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), regolarmente iscritte al registro delle imprese e presso l'ordine o il collegio professionale di appartenenza, secondo quanto disposto dal decreto del Ministro della Giustizia 8 febbraio 2013, n. 34 (Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività

<sup>27</sup> Parole sostituite da art. 2, c. 1, lett. b), DPRReg. 7/9/2016, n. 0169/Pres. (B.U.R. 21/9/2016, n. 38).

<sup>28</sup> Punto aggiunto da art. 2, c. 1, lett. c), DPRReg. 7/9/2016, n. 0169/Pres. (B.U.R. 21/9/2016, n. 38).

<sup>29</sup> Lettera aggiunta da art. 3, c. 1, lett. c), DPRReg. 25/3/2014, n. 052/Pres. (B.U.R. 9/4/2014, n. 15).

<sup>30</sup> Lettera sostituita da art. 2, c. 1, lett. d), DPRReg. 7/9/2016, n. 0169/Pres. (B.U.R. 21/9/2016, n. 38).

<sup>31</sup> Lettera abrogata da art. 3, c. 1, lett. g), DPRReg. 4/6/2021, n. 097/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

<sup>32</sup> Lettera aggiunta da art. 3, c. 1, lett. c), DPRReg. 25/3/2014, n. 052/Pres. (B.U.R. 9/4/2014, n. 15).

<sup>33</sup> Lettera sostituita da art. 2, c. 1 lett. e), DPRReg. 7/9/2016, n. 0169/Pres. (B.U.R. 21/9/2016, n. 38).

<sup>34</sup> Lettera abrogata da art. 3, c. 1, lett. g), DPRReg. 4/6/2021, n. 097/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

<sup>35</sup> Parole aggiunte da art. 2, c. 1, lett. f), DPRReg. 7/9/2016, n. 0169/Pres. (B.U.R. 21/9/2016, n. 38).

<sup>36</sup> Lettera aggiunta da art. 3, c. 1, lett. c), DPRReg. 25/3/2014, n. 052/Pres. (B.U.R. 9/4/2014, n. 15).

<sup>37</sup> Lettera abrogata da art. 3, c. 1, lett. g), DPRReg. 4/6/2021, n. 097/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

<sup>38</sup> Lettera aggiunta da art. 3, c. 1, lett. c), DPRReg. 25/3/2014, n. 052/Pres. (B.U.R. 9/4/2014, n. 15).

- professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183);<sup>39</sup>
- i septies) microcredito: finanziamento per sostenere l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa, avente i requisiti di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);<sup>40</sup>
- i octies) operatore di microcredito convenzionato: soggetto convenzionato con l'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 55, comma 6, lettera b), della legge regionale 3/2021;<sup>41</sup>
- i nonies) immobili inutilizzati e complessi produttivi degradati: edifici e relative aree di pertinenza che si trovano in stato di inagibilità ed effettivo non utilizzo per degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), risultante da iscrizione al catasto alla categoria F/2 – Unità collabente oppure da dichiarazione di inagibilità rilasciata da autorità pubblica, ovvero edifici e relative aree di pertinenza già utilizzati per lo svolgimento di attività economiche che si trovano in stato di obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia ai sensi della pertinente normativa in materia di classificazione degli interventi edilizi;<sup>42</sup>
- i decies) attività commerciale: attività economica compresa nella Sezione G della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;<sup>43</sup>
- i undecies) centro cittadino: agglomerato urbano rientrante nelle zone omogenee A e B così come indicato nell'elaborato del piano regolatore comunale che individua la zonizzazione del sistema insediativo comunale in applicazione della pertinente normativa regionale;<sup>44</sup>
- i duodecies) attività di vendita di vicinato: gli esercizi di vendita al dettaglio con superficie di vendita fino a metri quadrati 250 ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h, della legge regionale 29/2005 di cui all'allegato E bis;<sup>45</sup>
- i ter decies) comuni minori: i comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti, come risultante dai dati statistici ufficiali disponibili alla data di presentazione della domanda;<sup>46</sup>
- i quater decies) servizi di prossimità a supporto e integrazione delle attività di vendita di vicinato: attività economica di cui alla Classificazione delle attività economiche ATECO 2007 compresa nell'elenco di cui all'allegato E ter;<sup>47</sup>

---

<sup>39</sup> Lettera aggiunta da art. 1, c. 1, DPRReg. 14/3/2019, n. 045/Pres. (B.U.R. 27/3/2019, n. 13).

<sup>40</sup> Lettera aggiunta da art. 3, c. 1, lett. h), DPRReg. 4/6/2021, n. 097/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

<sup>41</sup> Lettera aggiunta da art. 3, c. 1, lett. h), DPRReg. 4/6/2021, n. 097/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

<sup>42</sup> Lettera aggiunta da art. 3, c. 1, lett. h), DPRReg. 4/6/2021, n. 097/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

<sup>43</sup> Lettera aggiunta da art. 3, c. 1, lett. h), DPRReg. 4/6/2021, n. 097/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

<sup>44</sup> Lettera aggiunta da art. 3, c. 1, lett. h), DPRReg. 4/6/2021, n. 097/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

<sup>45</sup> Lettera aggiunta da art. 3, c. 1, lett. h), DPRReg. 4/6/2021, n. 097/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

<sup>46</sup> Lettera aggiunta da art. 3, c. 1, lett. h), DPRReg. 4/6/2021, n. 097/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

<sup>47</sup> Lettera aggiunta da art. 3, c. 1, lett. h), DPRReg. 4/6/2021, n. 097/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

- i quidecies) iniziative imprenditoriali di investimento nel settore turistico: iniziative dirette al potenziamento delle strutture ricettive e al miglioramento della qualità dell'offerta turistica e degli altri servizi connessi, come individuate dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 55, comma 7 della legge regionale 3/2021;<sup>48</sup>
- i sedecies) servitizzazione: processo attraverso cui un'impresa implementa una trasformazione del proprio modello di business che le consenta di erogare servizi a valore aggiunto in combinazione al proprio prodotto fisico, in un'offerta unitaria;<sup>49</sup>
- i septies decies) economia circolare: sistema economico in cui il valore dei prodotti, dei materiali e delle risorse è mantenuto quanto più a lungo possibile e la produzione di rifiuti è ridotta al minimo, improntando al principio della circolarità la produzione, il consumo e la gestione delle risorse e dei flussi di rifiuti, anche attraverso la reimmissione delle materie prime secondarie derivanti dal riciclo, la durabilità e riparabilità dei prodotti, il consumo di servizi anziché di prodotti e l'utilizzo di piattaforme informatiche o digitali;<sup>50</sup>
- i octies decies) internazionalizzazione: processo attraverso il quale le imprese si aprono a mercati esteri, instaurando rapporti con altre aziende, consumatori e istituzioni operanti su quei territori, allo scopo di vendere, produrre, acquistare materie prime o trovare nuove fonti di finanziamento, senza delocalizzare l'attività svolta nel territorio regionale;<sup>51</sup>
- i novies decies) reshoring: rilocalizzazione nel territorio regionale di attività economiche che sono state delocalizzate dall'Italia al di fuori dell'Unione europea.<sup>52</sup>

## TITOLO II

### FINANZIAMENTI AGEVOLATI A VALERE SUL FRIE E SUL FONDO PER LO SVILUPPO<sup>53</sup>

#### CAPO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 3

*(Istruttoria <sup>54</sup>della domanda per l'attivazione degli interventi)*

1. La domanda per l'attivazione degli interventi di finanziamento mediante l'utilizzo di provvista a valere sul FRIE e sul Fondo per lo sviluppo, nonché per la concessione dell'eventuale contribuzione integrativa, è presentata dall'impresa alla Banca ovvero la società di leasing convenzionata presso la quale intende stipulare il contratto di

<sup>48</sup> Lettera aggiunta da art. 3, c. 1, lett. h), DPRReg. 4/6/2021, n. 097/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

<sup>49</sup> Lettera aggiunta da art. 3, c. 1, lett. h), DPRReg. 4/6/2021, n. 097/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

<sup>50</sup> Lettera aggiunta da art. 3, c. 1, lett. h), DPRReg. 4/6/2021, n. 097/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

<sup>51</sup> Lettera aggiunta da art. 3, c. 1, lett. h), DPRReg. 4/6/2021, n. 097/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

<sup>52</sup> Lettera aggiunta da art. 3, c. 1, lett. h), DPRReg. 4/6/2021, n. 097/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

<sup>53</sup> Parole aggiunte da art. 4, c. 1, DPRReg. 25/3/2014, n. 052/Pres. (B.U.R. 9/4/2014, n. 15).

<sup>54</sup> Parole soppresse da art. 4, c. 1, lett. a), DPRReg. 4/6/2021, n. 097/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

finanziamento, prima dell'avvio dell'iniziativa, con le modalità stabilite nella convenzione. Nel caso di microcredito, la domanda per l'attivazione degli interventi di finanziamento a valere sul Fondo per lo sviluppo, nonché per la concessione dell'eventuale contribuzione integrativa, è presentata dall'impresa all'operatore di microcredito convenzionato presso il quale intende stipulare il contratto di finanziamento, prima dell'avvio dell'iniziativa, con le modalità stabilite nella convenzione di cui all'articolo 55, comma 6, lettera b), della legge regionale 3/2021.<sup>55</sup>

1 bis. In deroga a quanto stabilito al comma 1, in conformità all'articolo 2, comma 30, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), nel caso di applicazione del regime di aiuti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", i finanziamenti agevolati a valere sul FRIE e sul Fondo per lo sviluppo possono avere a oggetto iniziative per la realizzazione delle quali sono state sostenute spese a decorrere dall'1 gennaio dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda per l'attivazione dell'intervento di agevolazione finanziaria, che, in tal caso, può essere presentata anche dopo l'avvio dell'iniziativa.<sup>56</sup>

#### Art. 4

##### *(Istanza di deliberazione degli interventi)*

1. Compiuta positivamente la valutazione economico-finanziaria della domanda in conformità alle norme che disciplinano l'esercizio dell'attività bancaria ovvero l'attività di leasing finanziario, la Banca convenzionata ovvero la società di leasing trasmette l'istanza di deliberazione dell'intervento, inclusa la concessione dell'eventuale contribuzione integrativa, sottoscritta dall'impresa richiedente, al Comitato di gestione, per il tramite della Segreteria FRIE o della Segreteria Fondo per lo sviluppo, con le modalità ed i termini stabiliti nella convenzione, utilizzando il modello approvato con decreto del dirigente del Servizio della Direzione centrale attività produttive competente in materia di agevolazioni dell'accesso al credito da parte delle imprese e pubblicato sul sito internet della Regione.<sup>57 58</sup>

1 bis. Nel caso di microcredito, compiuta positivamente la valutazione economico-finanziaria della domanda in conformità alle norme che disciplinano l'esercizio dell'attività di concessione di microcredito, l'operatore di microcredito convenzionato trasmette l'istanza di deliberazione dell'intervento, inclusa la concessione dell'eventuale contribuzione integrativa, sottoscritta dall'impresa richiedente, al Comitato di gestione, per il tramite della Segreteria Fondo per lo sviluppo, con le modalità ed i termini stabiliti nella convenzione di cui all'articolo

---

<sup>55</sup> Comma sostituito da art. 4, c. 1, lett. b), DPRReg. 4/6/2021, n. 097/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

<sup>56</sup> Comma aggiunto da art. 2, c. 1, lett. a), DPRReg. 14/3/2019, n. 045/Pres. (B.U.R. 27/3/2019, n. 13).

<sup>57</sup> Parole sostituite da art. 3, c. 1, DPRReg. 7/9/2016, n. 0169/Pres. (B.U.R. 21/9/2016, n. 38).

<sup>58</sup> Comma sostituito da art. 5, c. 1, lett. a), DPRReg. 4/6/2021, n. 097/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

55, comma 6, lettera b), della legge regionale 3/2021, utilizzando il modello approvato con decreto del dirigente del Servizio della Direzione centrale attività produttive competente in materia di agevolazioni dell'accesso al credito da parte delle imprese e pubblicato sul sito internet della Regione.<sup>59</sup>

#### Art. 5

##### *(Deliberazione degli interventi da parte del Comitato di gestione)*

1. Le istanze di cui all'articolo 4 sono istruite dalla Segreteria FRIE ovvero dalla Segreteria Fondo per lo sviluppo secondo l'ordine cronologico di ricevimento. Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza di deliberazione, completata l'istruttoria amministrativa<sup>60</sup>, i responsabili delle Segreterie propongono al Comitato di gestione l'adozione degli atti di sua competenza in materia di deliberazione dell'intervento.

2. Sulla base delle proposte trasmesse nel corso di ciascun mese dai responsabili della Segreteria FRIE e della Segreteria Fondo per lo sviluppo riguardanti le istanze<sup>61</sup> ammissibili all'incentivo, il Comitato di gestione delibera gli interventi mediante la concessione del finanziamento agevolato. Qualora le disponibilità siano insufficienti a finanziare tutti gli interventi proposti nel corso del mese considerato, il Comitato di gestione applica i seguenti criteri di valutazione:

- a) creazione di nuova occupazione ovvero mantenimento del livello occupazionale in presenza di gravi difficoltà di mercato dovute all'andamento negativo della situazione economica del settore interessato, assegnando un punteggio massimo pari a 30;
- b) (ABROGATA);<sup>62</sup>
- c) capacità di cogliere le opportunità di sviluppo delle attività produttive derivanti dai mutamenti tecnologici, assegnando un punteggio massimo pari a 15;
- d) integrazione delle iniziative nell'ambito di processi di internazionalizzazione dell'attività d'impresa, assegnando un punteggio massimo pari a 15;
- e) (ABROGATA).<sup>63</sup>

3. Nel caso dei finanziamenti a valere sul Fondo per lo sviluppo, a parità di livello di valutazione sono finanziati con priorità i progetti di imprenditoria giovanile e femminile. Nel caso dei finanziamenti a valere sul FRIE nonché, una volta applicato il criterio di priorità di cui al periodo precedente, nel caso dei finanziamenti a valere sul Fondo per lo sviluppo, a parità di livello di valutazione gli interventi sono deliberati<sup>64</sup> in base all'ordine cronologico di

---

<sup>59</sup> Comma aggiunto da art. 5, c. 1, lett. b), DPRReg. 4/6/2021, n. 097/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

<sup>60</sup> Parole aggiunte da art. 6, c. 1, lett. a), DPRReg. 4/6/2021, n. 097/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

<sup>61</sup> Parola sostituita da art. 4, c. 1, lett. a), DPRReg. 7/9/2016, n. 0169/Pres. (B.U.R. 21/9/2016, n. 38).

<sup>62</sup> Lettera abrogata da art. 6, c. 1, lett. b), DPRReg. 4/6/2021, n. 097/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

<sup>63</sup> Lettera abrogata da art. 6, c. 1, lett. b), DPRReg. 4/6/2021, n. 097/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

<sup>64</sup> Parole sostituite da art. 6, c. 1, lett. c), DPRReg. 4/6/2021, n. 097/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

ricevimento delle istanze presso la Segreteria FRIE ovvero presso la Segreteria Fondo per lo sviluppo.

4. Se ritiene di non poter deliberare sull'istanza senza acquisire ulteriori elementi di valutazione sul contenuto della proposta, il Comitato di gestione può deliberare la richiesta di un supplemento di istruttoria da parte delle Segreterie che vi provvedono entro il termine di quindici giorni. Completato il supplemento di istruttoria i responsabili delle Segreterie propongono al Comitato di gestione l'adozione degli atti di sua competenza in materia di deliberazione dell'intervento.

5. Il Comitato di gestione adotta la deliberazione degli interventi entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza di deliberazione presso la Segreteria FRIE ovvero la Segreteria Fondo per lo sviluppo.

6. In ordine agli interventi proposti ai quali non è stato concesso il finanziamento agevolato per insufficienza di disponibilità nel corso del mese considerato, è deliberata l'ammissione all'esame del Comitato di gestione riferito al mese successivo<sup>65</sup>.

7. Nel caso in cui l'istanza sia valutata inammissibile, prima della formale adozione del provvedimento negativo da parte del Comitato di gestione, il responsabile della Segreteria competente comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza.

8. L'istanza<sup>66</sup> di finanziamento agevolato che, valutata ammissibile all'intervento e proposta all'esame del Comitato di gestione, risulti non accolta in virtù dell'applicazione dei commi 2 e 6<sup>67</sup> nel mese di riferimento e nei successivi mesi compresi nel periodo di cui all'articolo 33, comma 6, della legge regionale 7/2000, è archiviata con provvedimento espresso di diniego da parte del Comitato di gestione.

9. In relazione alle previsioni di cui ai commi 7 e 8, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000<sup>68</sup>.

10. Al fine di determinare l'ammontare delle risorse disponibili per il finanziamento degli interventi, il Comitato di gestione tiene conto dei termini di restituzione delle somme trasferite dalla Regione con espresso obbligo di rimborso.

10 bis. Le contribuzioni integrative richieste sono concesse, unitamente alla deliberazione del finanziamento agevolato, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per

---

<sup>65</sup> Parole soppresse da art. 4, c. 1, lett. b), DPRReg. 7/9/2016, n. 0169/Pres. (B.U.R. 21/9/2016, n. 38).

<sup>66</sup> Parole sostituite da art. 4, c. 1, lett. c), DPRReg. 7/9/2016, n. 0169/Pres. (B.U.R. 21/9/2016, n. 38).

<sup>67</sup> Parole sostituite da art. 4, c. 1, lett. c), DPRReg. 7/9/2016, n. 0169/Pres. (B.U.R. 21/9/2016, n. 38).

<sup>68</sup> Parole sostituite da art. 4, c. 1, lett. d), DPRReg. 7/9/2016, n. 0169/Pres. (B.U.R. 21/9/2016, n. 38).

tali finalità. Nel caso in cui al momento della deliberazione del finanziamento agevolato non sussistano sufficienti risorse finanziarie, le contribuzioni integrative sono concesse secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle istanze da parte della Segreteria FRIE ovvero della Segreteria Fondo per lo sviluppo. Con riferimento alle istanze per le quali non è possibile concedere la contribuzione integrativa per insufficienza di risorse finanziarie, il Comitato di gestione delibera l'ammissibilità all'ottenimento della contribuzione integrativa con riserva di concessione qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle istanze da parte della Segreteria FRIE ovvero della Segreteria Fondo per lo sviluppo. Le condizioni della contribuzione integrativa sono quelle determinate al momento dell'adozione della deliberazione di ammissione con riserva. A seguito della sopravvenuta disponibilità dei fondi, la contribuzione integrativa è concessa senza maggiorazione degli interessi. L'ammissione con riserva decade se la concessione non avviene entro la fine del secondo esercizio finanziario successivo a quello della ammissione con riserva.<sup>69</sup>

#### Art. 6

##### *(Contratto di finanziamento e tassi d'interesse)*

1. La concessione di finanziamento agevolato deliberata dal Comitato di gestione è comunicata alla Banca ovvero alla società di leasing convenzionata ai fini della stipulazione del contratto di finanziamento con il soggetto beneficiario e dell'erogazione dell'importo dello stesso, in conformità a quanto previsto nella convenzione, e dell'eventuale contribuzione integrativa. La Banca convenzionata assume il rischio delle perdite sull'operazione di finanziamento con le modalità fissate nella convenzione, in misura comunque non inferiore al venti per cento del loro totale ovvero, nel caso dei finanziamenti agevolati di cui all'articolo 18 bis, al cinquanta per cento del loro totale.<sup>70 71</sup>

1 bis. Nel caso del microcredito, la concessione di finanziamento agevolato deliberata dal Comitato di gestione è comunicata all'operatore di microcredito convenzionato ai fini della stipulazione del contratto di microcredito con il soggetto beneficiario e dell'erogazione dell'importo dello stesso, in conformità a quanto previsto nella convenzione di cui all'articolo 55, comma 6, lettera b), della legge regionale 3/2021, e dell'eventuale contribuzione integrativa. L'operatore di microcredito convenzionato assume il rischio delle perdite sull'operazione di finanziamento con le modalità fissate nella convenzione, in misura comunque non inferiore al venti per cento del loro totale.<sup>72</sup>

---

<sup>69</sup> Comma aggiunto da art. 6, c. 1, lett. d), DPRReg. 4/6/2021, n. 097/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

<sup>70</sup> Parole aggiunte da art. 5, c. 1, DPRReg. 7/9/2016, n. 0169/Pres. (B.U.R. 21/9/2016, n. 38).

<sup>71</sup> Comma sostituito da art. 7, c. 1, lett. a), DPRReg. 4/6/2021, n. 097/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

<sup>72</sup> Comma aggiunto da art. 7, c. 1, lett. b), DPRReg. 4/6/2021, n. 097/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

2. I finanziamenti agevolati di cui al presente titolo sono concessi a tassi variabili o fissi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicare sul sito internet della Regione, in relazione all'andamento della situazione economica e del mercato del credito<sup>73</sup>.

Art. 7  
(Garanzie)

1. Salvo quanto previsto al comma 1 bis, tenuto conto dell'importo e della durata del finanziamento e della valutazione della capacità del soggetto richiedente di far fronte ai propri impegni finanziari, la deliberazione dei finanziamenti agevolati a valere sul FRIE e sul Fondo per lo sviluppo può essere condizionata, su proposta della Banca ovvero della società di leasing convenzionata, alla prestazione di garanzie personali o reali, incluse garanzie bancarie, assicurative o rilasciate da confidi, da fondi pubblici di garanzia o da SACE, qualitativamente e quantitativamente idonee.<sup>74 75</sup>

1.1 Nel caso di microcredito, tenuto conto dell'importo e della durata del finanziamento e della valutazione della capacità del soggetto richiedente di far fronte ai propri impegni finanziari, la deliberazione dei finanziamenti agevolati a valere sul Fondo per lo sviluppo può essere condizionata, su proposta dell'Operatore convenzionato, esclusivamente alla prestazione di garanzie personali.<sup>76</sup>

1 bis. Il Comitato di gestione può predeterminare con propria deliberazione quote minime di garanzia che devono assistere i finanziamenti agevolati a valere sul FRIE e sul Fondo per lo sviluppo secondo criteri di progressività e proporzionalità della copertura a fronte dell'aumento di importo e durata dell'operazione.<sup>77 78</sup>

2. (ABROGATO).<sup>79</sup>

3. (ABROGATO).<sup>80</sup>

4. Le garanzie rilasciate da banche, assicurazioni e confidi devono essere esplicite, incondizionate, irrevocabili e dirette, nel senso che si riferiscono ad una singola esposizione, e debbono garantire la restituzione del credito per capitale e per interessi, contrattuali e di mora.

---

<sup>73</sup> Parole soppresse da art. 7, c. 1, lett. c), DPRReg. 4/6/2021, n. 097/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

<sup>74</sup> Comma sostituito da art. 6, c. 1, lett. a), DPRReg. 7/9/2016, n. 0169/Pres. (B.U.R. 21/9/2016, n. 38).

<sup>75</sup> Comma sostituito da art. 8, c. 1, lett. a), DPRReg. 4/6/2021, n. 097/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

<sup>76</sup> Comma aggiunto da art. 8, c. 1, lett. b), DPRReg. 4/6/2021, n. 097/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

<sup>77</sup> Comma aggiunto da art. 6, c. 1, lett. b), DPRReg. 7/9/2016, n. 0169/Pres. (B.U.R. 21/9/2016, n. 38).

<sup>78</sup> Comma sostituito da art. 8, c. 1, lett. c), DPRReg. 4/6/2021, n. 097/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

<sup>79</sup> Comma abrogato da art. 8, c. 1, lett. d), DPRReg. 4/6/2021, n. 097/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

<sup>80</sup> Comma abrogato da art. 8, c. 1, lett. d), DPRReg. 4/6/2021, n. 097/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

Art. 8  
(Regimi d'aiuto)

1. Salvo quanto previsto ai commi 5, 6 e 6 bis<sup>81</sup>, le agevolazioni relative ai finanziamenti valere sul FRIE e a valere sul Fondo per lo sviluppo<sup>82</sup> sono concesse ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, con particolare riferimento agli articoli 14 (Aiuti a finalità regionale agli investimenti), 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI) e 18 (Aiuti alle PMI per servizi di consulenza) di tale regolamento.<sup>83</sup>

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 possono essere concesse ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 651/2014 alle imprese e, nel caso del Fondo per lo sviluppo, ai liberi professionisti<sup>84</sup> che effettuano gli investimenti oggetto di agevolazione nelle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale in conformità a quanto stabilito nella Carta italiana degli aiuti di Stato a finalità regionale in vigore al momento della deliberazione dell'intervento.<sup>85 86</sup>

3. Le agevolazioni di cui al comma 1 possono essere concesse ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 651/2014<sup>87</sup> alle imprese e, nel caso del Fondo per lo sviluppo, ai liberi professionisti<sup>88</sup> che possiedono i requisiti di microimpresa, piccola e media impresa individuati dall'articolo 2 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG – Riforma delle politiche industriali), pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione n. 8 del 25 febbraio 2015<sup>89</sup>, nel prosieguo denominate PMI.

4. Salvo quanto previsto al comma 6, le agevolazioni relative ai finanziamenti a valere sul FRIE e a valere sul Fondo per lo sviluppo<sup>90</sup> concernenti i servizi di consulenza sono concesse ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 651/2014<sup>91</sup>.

---

<sup>81</sup> Parole sostituite da art. 3, c. 1, lett. a), DPRReg. 14/3/2019, n. 045/Pres. (B.U.R. 27/3/2019, n. 13).

<sup>82</sup> Parole sostituite da art. 9, c. 1, lett. a), DPRReg. 4/6/2021, n. 097/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

<sup>83</sup> Comma sostituito da art. 2, c. 1, lett. a), DPRReg. 8/8/2014, n. 0167/Pres. (B.U.R. 20/8/2014, n. 34).

<sup>84</sup> Parole aggiunte da art. 3, c. 1, lett. b), DPRReg. 14/3/2019, n. 045/Pres. (B.U.R. 27/3/2019, n. 13).

<sup>85</sup> Comma sostituito da art. 2, c. 1, lett. b), DPRReg. 8/8/2014, n. 0167/Pres. (B.U.R. 20/8/2014, n. 34).

<sup>86</sup> Parole sostituite da art. 7, c. 1, lett. a), DPRReg. 7/9/2016, n. 0169/Pres. (B.U.R. 21/9/2016, n. 38).

<sup>87</sup> Parole sostituite da art. 2, c. 1, lett. c), DPRReg. 8/8/2014, n. 01667/Pres. (B.U.R. 20/8/2014, n. 34).

<sup>88</sup> Parole aggiunte da art. 3, c. 1, lett. c), DPRReg. 14/3/2019, n. 045/Pres. (B.U.R. 27/3/2019, n. 13).

<sup>89</sup> Parole sostituite da art. 7, c. 1, lett. b), DPRReg. 7/9/2016, n. 0169/Pres. (B.U.R. 21/9/2016, n. 38).

<sup>90</sup> Parole sostituite da art. 9, c. 1, lett. b), DPRReg. 4/6/2021, n. 097/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

<sup>91</sup> Parole sostituite da art. 2, c. 1, lett. d), DPRReg. 8/8/2014, n. 0167/Pres. (B.U.R. 20/8/2014, n. 34).

5. Le agevolazioni relative ai finanziamenti a valere sul FRIE e a valere sul Fondo per lo sviluppo<sup>92</sup> non possono essere concesse ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014<sup>93</sup> qualora l'equivalente sovvenzione lordo degli aiuti superi le soglie stabilite, distintamente per categoria, all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 651/2014<sup>94</sup> medesimo.

6. <sup>95 96</sup> Nel caso delle iniziative di cui all'articolo 11, comma 1 ter e di cui all'articolo 16, comma 1 ter<sup>97</sup>, e comma 2, lettera b), ovvero, su domanda del soggetto richiedente, in alternativa a quanto previsto al comma 1, le agevolazioni sono concesse in applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013.<sup>98 99</sup>

6 bis. Le agevolazioni relative ai finanziamenti a valere sul FRIE e a valere sul Fondo per lo sviluppo<sup>100</sup> sono concesse in applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 <sup>101</sup> qualora la domanda per la realizzazione di iniziative per investimenti, acquisizione di stabilimenti esistenti o avvio d'impresa sia presentata, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 bis, prima dell'avvio dell'iniziativa medesima.<sup>102</sup>

7. Non possono beneficiare dei finanziamenti a valere sul FRIE e a valere sul Fondo per lo sviluppo<sup>103</sup> le imprese e i liberi professionisti che rientrano nella definizione di<sup>104</sup> imprese in difficoltà ai sensi dell'articolo 1, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014<sup>105</sup>, nel caso in cui l'agevolazione sia concessa ai sensi di tale regolamento<sup>106 107</sup>.

8. Nel caso in cui l'agevolazione è concessa ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014<sup>108</sup> non possono beneficiare dei finanziamenti a valere sul FRIE e a valere sul Fondo per lo sviluppo<sup>109</sup> le imprese e i liberi professionisti destinatari<sup>110</sup> di un ordine di recupero

---

<sup>92</sup> Parole sostituite da art. 9, c. 4, lett. c), DPRReg. 4/6/2021, n. 097/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

<sup>93</sup> Parole sostituite da art. 2, c. 1, lett. e), DPRReg. 8/8/2014, n. 0167/Pres. (B.U.R. 20/8/2014, n. 34).

<sup>94</sup> Parole sostituite da art. 2, c. 1, lett. e), DPRReg. 8/8/2014, n. 0167/Pres. (B.U.R. 20/8/2014, n. 34).

<sup>95</sup> Parole soppresse da art. 9, c. 1, lett. d), DPRReg. 4/6/2021, n. 097/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

<sup>96</sup> Parole aggiunte da art. 3, c. 1, lett. d), DPRReg. 14/3/2019, n. 045/Pres. (B.U.R. 27/3/2019, n. 13).

<sup>97</sup> Parole sostituite da art. 7, c. 1, lett. c), DPRReg. 7/9/2016, n. 0169/Pres. (B.U.R. 21/9/2016, n. 38).

<sup>98</sup> Parole soppresse da art. 9, c. 1, lett. e), DPRReg. 4/6/2021, n. 097/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

<sup>99</sup> Comma sostituito da art. 5, c. 1, lett. a), DPRReg. 25/3/2014, n. 052/Pres. (B.U.R. 9/4/2014, n. 15).

<sup>100</sup> Parole sostituite da art. 9, c. 1, lett. f), DPRReg. 4/6/2021, n. 097/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

<sup>101</sup> Parole soppresse da art. 9, c. 1, lett. f), DPRReg. 4/6/2021, n. 097/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

<sup>102</sup> Comma aggiunto da art. 3, c. 1, lett. e), DPRReg. 14/3/2019, n. 045/Pres. (B.U.R. 27/3/2019, n. 13).

<sup>103</sup> Parole sostituite da art. 9, c. 1, lett. g), DPRReg. 4/6/2021, n. 097/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

<sup>104</sup> Parole aggiunte da art. 3, c. 1, lett. f), DPRReg. 14/3/2019, n. 045/Pres. (B.U.R. 27/3/2019, n. 13).

<sup>105</sup> Parole sostituite da art. 2, c. 1, lett. f), DPRReg. 8/8/2014, n. 0167/Pres. (B.U.R. 20/8/2014, n. 34).

<sup>106</sup> Parole soppresse da art. 5, c. 2, lett. b), DPRReg. 25/3/2014, n. 052/Pres. (B.U.R. 9/4/2014, n. 15).

<sup>107</sup> Parole soppresse da art. 2, c. 1, lett. f), DPRReg. 8/8/2014, n. 0167/Pres. (B.U.R. 20/8/2014, n. 34).

<sup>108</sup> Parole sostituite da art. 2, c. 1, lett. g), DPRReg. 8/8/2014, n. 0167/Pres. (B.U.R. 20/8/2014, n. 34).

<sup>109</sup> Parole sostituite da art. 9, c. 1, lett. h), DPRReg. 4/6/2021, n. 097/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

pendente per effetto di una decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.

9. Non possono comunque beneficiare dei finanziamenti a valere sul FRIE e a valere sul Fondo per lo sviluppo<sup>111</sup> le iniziative per la realizzazione delle quali i soggetti richiedenti hanno ottenuto incentivi a valere sul Fondo di rotazione regionale per gli interventi nel settore agricolo di cui alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo).

#### Art. 9 (Intensità dell'aiuto)

1. Nel caso in cui le agevolazioni relative ai finanziamenti a valere sul FRIE e a valere sul Fondo per lo sviluppo<sup>112</sup> sono concesse ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 651/2014, l'intensità dell'aiuto in equivalente sovvenzione lordo non può superare il massimale pertinente stabilito per la zona interessata nella Carta italiana degli aiuti di Stato a finalità regionale in vigore al momento della deliberazione dell'intervento<sup>113,114</sup>

2. Nel caso in cui le agevolazioni relative ai finanziamenti a valere sul FRIE e a valere sul Fondo per lo sviluppo<sup>115</sup> sono concesse ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 651/2014, l'intensità dell'aiuto non può superare il 20 per cento delle spese ammissibili per le piccole imprese e il 10 per cento per le medie imprese.<sup>116</sup>

3. Nel caso in cui le agevolazioni relative ai finanziamenti a valere sul FRIE e a valere sul Fondo per lo sviluppo<sup>117</sup> sono concesse ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 651/2014<sup>118</sup> l'intensità dell'aiuto non può superare il 50 per cento delle spese ammissibili.

4. Nel caso in cui le agevolazioni relative ai finanziamenti a valere sul FRIE e a valere sul Fondo per lo sviluppo<sup>119</sup> sono concesse in osservanza del regolamento (UE) n. 1407/2013 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 di tale regolamento comunitario, in virtù delle quali:

---

<sup>110</sup> Parole sostituite da art. 3, c. 1, lett. g), DPRReg. 14/3/2019, n. 045/Pres. (B.U.R. 27/3/2019, n. 13).

<sup>111</sup> Parole sostituite da art. 9, c. 1, lett. i), DPRReg. 4/6/2021, n. 097/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

<sup>112</sup> Parole sostituite da art. 10, c. 1, lett. a), DPRReg. 4/6/2021, n. 097/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

<sup>113</sup> Parole sostituite da art. 8, c. 1, DPRReg. 7/9/2016, n. 0169/Pres. (B.U.R. 21/9/2016, n. 38).

<sup>114</sup> Comma sostituito da art. 3, c. 1, lett. a), DPRReg. 8/8/2014, n. 0167/Pres. (B.U.R. 20/8/2014, n. 34).

<sup>115</sup> Parole sostituite da art. 10, c. 1, lett. b), DPRReg. 4/6/2021, n. 097/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

<sup>116</sup> Comma sostituito da art. 3, c. 1, lett. b), DPRReg. 8/8/2014, n. 0167/Pres. (B.U.R. 20/8/2014, n. 34).

<sup>117</sup> Parole sostituite da art. 10, c. 1, lett. c), DPRReg. 4/6/2021, n. 097/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

<sup>118</sup> Parole sostituite da art. 3, c. 1, lett. c), DPRReg. 8/8/2014, n. 0167/Pres. (B.U.R. 20/8/2014, n. 34).

<sup>119</sup> Parole sostituite da art. 10, c. 1, lett. d), DPRReg. 4/6/2021, n. 097/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

- a) l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una medesima "impresa unica", non può superare 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari;
- b) salvo quanto previsto al paragrafo 3 del suddetto articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una medesima "impresa unica", che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.<sup>120</sup>

5. L'intensità dell'aiuto è calcolata in conformità all'articolo 39, comma 5, della legge regionale 7/2000, all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 651/2014<sup>121</sup> e all'articolo 4, paragrafo 3, lettera c) del regolamento (UE) n. 1407/2013.<sup>122</sup>

## CAPO II FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI INVESTIMENTO A VALERE SUL FRIE

### Art. 10 (Beneficiari)

1. Sono beneficiari dei finanziamenti agevolati <sup>123</sup> a valere sul FRIE le imprese aventi sede operativa sul territorio regionale, iscritte nel Registro delle imprese, che non rientrano nei casi di esclusione dall'applicazione <sup>124 125</sup> del regolamento (UE) n. 651/2014 ovvero del regolamento (UE) n. 1407/2013, richiamati<sup>126</sup> nell'allegato C, modificabile, in relazione ad eventuali variazioni della pertinente normativa dell'Unione Europea<sup>127</sup>, con decreto del dirigente del Servizio della Direzione centrale attività produttive competente in materia di agevolazioni dell'accesso al credito da parte delle imprese<sup>128</sup>, da pubblicare sul Bollettino ufficiale e sul sito internet della Regione.

---

<sup>120</sup> Comma sostituito da art. 6, c. 1, lett. a), DPRReg. 25/3/2014, n. 052/Pres. (B.U.R. 9/4/2014, n. 15).

<sup>121</sup> Parole sostituite da art. 3, c. 1, lett. d), DPRReg. 8/8/2014, n. 0167/Pres. (B.U.R. 20/8/2014, n. 34).

<sup>122</sup> Comma sostituito da art. 6, c. 1, lett. b), DPRReg. 25/3/2014, n. 052/Pres. (B.U.R. 9/4/2014, n. 15).

<sup>123</sup> Parole soppresse da art. 11, c. 1, lett. a), DPRReg. 4/6/2021, n. 097/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

<sup>124</sup> Parole sostituite da art. 4, c. 1, lett. a), DPRReg. 8/8/2014, n. 0167/Pres. (B.U.R. 20/8/2014, n. 34).

<sup>125</sup> Parole sostituite da art. 7, c. 1, lett. a), DPRReg. 25/3/2014, n. 052/Pres. (B.U.R. 9/4/2014, n. 15).

<sup>126</sup> Parole sostituite da art. 9, c. 1, lett. a), DPRReg. 7/9/2016, n. 0169/Pres. (B.U.R. 21/9/2016, n. 38).

<sup>127</sup> Parole sostituite da art. 4, c. 1, lett. a), DPRReg. 8/8/2014, n. 0167/Pres. (B.U.R. 20/8/2014, n. 34).

<sup>128</sup> Parole sostituite da art. 11, c. 1, lett. a), DPRReg. 4/6/2021, n. 097/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

1 bis. In deroga a quanto previsto al comma 1, possono beneficiare dei finanziamenti agevolati <sup>129</sup> a valere sul FRIE anche le imprese non aventi sede operativa nel territorio regionale al momento della presentazione della domanda o dell'istanza. Il finanziamento agevolato concesso è revocato nel caso in cui tali imprese non procedano entro la data di presentazione del rendiconto all'attivazione ed alla registrazione nel Registro delle imprese della sede operativa sul territorio regionale nella quale è realizzata l'iniziativa finanziata.<sup>130</sup>

2. Non possono beneficiare dei finanziamenti agevolati a valere sul FRIE le imprese:

- a) in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali o nei cui confronti è in corso un'iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali<sup>131, 132</sup> fermo restando quanto previsto in materia di divieto di concessione di aiuti alle imprese in difficoltà dall'articolo 1, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 651/2014<sup>133</sup>;
- b) destinatarie di sanzioni interdittive, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d),<sup>134</sup> del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

#### Art. 11 (Iniziativa finanziabili)

1. Nel caso in cui le agevolazioni relative ai finanziamenti a valere sul FRIE<sup>135 136</sup> sono concesse ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 a favore di PMI <sup>137 138</sup>, le dotazioni del FRIE sono utilizzate per la deliberazione<sup>139</sup> di finanziamenti agevolati per la realizzazione delle seguenti tipologie di iniziativa d'investimento da realizzare presso unità operative situate sul territorio regionale:

- a) creazione di un nuovo stabilimento, estensione di uno stabilimento esistente, diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformazione fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;

---

<sup>129</sup> Parole soppresse da art. 11, c. 1, lett. b), DPRReg. 4/6/2021, n. 097/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

<sup>130</sup> Comma aggiunto da art. 9, c. 1, lett. b), DPRReg. 7/9/2016, n. 0169/Pres. (B.U.R. 21/9/2016, n. 38).

<sup>131</sup> Parole aggiunte da art. 7, c. 1, lett. b), DPRReg. 25/3/2014, n. 052/Pres. (B.U.R. 9/4/2014, n. 15).

<sup>132</sup> Parole soppresse da art. 9, c. 1, lett. c), DPRReg. 7/9/2016, n. 0169/Pres. (B.U.R. 21/9/2016, n. 38).

<sup>133</sup> Parole aggiunte da art. 4, c. 1, lett. b), DPRReg. 8/8/2014, n. 0167/Pres. (B.U.R. 20/8/2014, n. 34).

<sup>134</sup> Parole aggiunte da art. 11, c. 1, lett. c), DPRReg. 4/6/2021, n. 097/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

<sup>135</sup> Parola sostituita da art. 10, c. 1, lett. a), DPRReg. 7/9/2016, n. 0169/Pres. (B.U.R. 21/9/2016, n. 38).

<sup>136</sup> Parole sostituite da art. 12, c. 1, lett. a), DPRReg. 4/6/2021, n. 097/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

<sup>137</sup> Parole aggiunte da art. 5, c. 1, lett. a), DPRReg. 8/8/2014, n. 0167/Pres. (B.U.R. 20/8/2014, n. 34).

<sup>138</sup> Parole soppresse da art. 10, c. 1, lett. b), DPRReg. 7/9/2016, n. 0169/Pres. (B.U.R. 21/9/2016, n. 38).

<sup>139</sup> Parole sostituite da art. 10, c. 1, lett. c), DPRReg. 7/9/2016, n. 0169/Pres. (B.U.R. 21/9/2016, n. 38).

- b) acquisizione degli attivi direttamente connessi ad uno stabilimento, nel caso in cui lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito<sup>140</sup>.

1 bis. Nel caso in cui le agevolazioni relative ai finanziamenti a valere sul FRIE<sup>141 142</sup> sono concesse ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 651/2014 a favore di grandi imprese, le dotazioni del FRIE sono utilizzate per la deliberazione<sup>143</sup> di finanziamenti agevolati per la realizzazione delle seguenti tipologie di iniziativa d'investimento da realizzare presso unità operative situate sul territorio regionale:

- a) creazione di un nuovo stabilimento o diversificazione delle attività di uno stabilimento esistente, purché le nuove attività non siano uguali o simili a quelle già svolte nello stabilimento;
- b) acquisizione degli attivi direttamente connessi ad uno stabilimento, nel caso in cui lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito, purché le nuove attività che verranno svolte utilizzando gli attivi acquisiti non siano uguali o simili a quelle svolte nello stabilimento prima dell'acquisizione.<sup>144</sup>

1 ter. Le agevolazioni relative ai finanziamenti a valere sul FRIE<sup>145</sup> sono concesse ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 sia a favore di PMI sia a favore di grandi imprese:

- a) su domanda del soggetto richiedente, nei casi delle iniziative elencate ai commi 1 e 1 bis;
- b) nei casi di realizzazione di tipologie di iniziative d'investimento diverse da quelle elencate ai commi 1 e 1 bis, dirette allo sviluppo e al rafforzamento aziendale, per le quali si applicano le disposizioni in materia di spese ammissibili di cui all'articolo 12.<sup>146</sup>

2. In conformità all'articolo 2, comma 1, della legge 908/1955 e nei limiti stabiliti<sup>147</sup> dal regolamento (UE) n. 1407/2013 ovvero dal regolamento (UE) n. 651/2014<sup>148</sup>, sono finanziabili le iniziative d'investimento rientranti nelle tipologie di cui ai commi 1, 1 bis e 1 ter<sup>149</sup>:

- a) aventi carattere di attività industriali, ossia di attività imprenditoriali dirette alla lavorazione e alla trasformazione di materie prime, alla produzione e allo scambio di semilavorati, di merci e di beni anche immateriali, nonché di attività di erogazione e

---

<sup>140</sup> Parole soppresse da art. 5, c. 1, lett. b), DPRReg. 8/8/2014, n. 0167/Pres. (B.U.R. 20/8/2014, n. 34).

<sup>141</sup> Parola sostituita da art. 10, c. 1, lett. a), DPRReg. 7/9/2016, n. 0169/Pres. (B.U.R. 21/9/2016, n. 38).

<sup>142</sup> Parole sostituite da art. 12, c. 1, lett. b), DPRReg. 4/6/2021, n. 097/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

<sup>143</sup> Parole sostituite da art. 10, c. 1, lett. c), DPRReg. 7/9/2016, n. 0169/Pres. (B.U.R. 21/9/2016, n. 38).

<sup>144</sup> Comma aggiunto da art. 5, c. 1, lett. c), DPRReg. 8/8/2014, n. 0167/Pres. (B.U.R. 20/8/2014, n. 34).

<sup>145</sup> Parole sostituite da art. 12, c. 1, lett. c), DPRReg. 4/6/2021, n. 097/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

<sup>146</sup> Comma aggiunto da art. 10, c. 1, lett. d), DPRReg. 7/9/2016, n. 0169/Pres. (B.U.R. 21/9/2016, n. 38).

<sup>147</sup> Parole sostituite da art. 5, c. 1, lett. d), DPRReg. 8/8/2014, n. 0167/Pres. (B.U.R. 20/8/2014, n. 34).

<sup>148</sup> Parole sostituite da art. 10, c. 1, lett. e), DPRReg. 7/9/2016, n. 0169/Pres. (B.U.R. 21/9/2016, n. 38).

<sup>149</sup> Parole sostituite da art. 10, c. 1, lett. f), DPRReg. 7/9/2016, n. 0169/Pres. (B.U.R. 21/9/2016, n. 38).

- scambio di servizi a sostegno di siffatte attività, con esclusione comunque delle attività creditizie, di intermediazione finanziaria, delle attività concernenti le società fiduciarie e di revisione e di quelle di assicurazione;
- b) relative ad attività svolte da imprese artigiane iscritte all'Albo di cui all'articolo 13 della legge regionale 12/2002;
  - c) aventi carattere di attività turistico – alberghiera, ossia di attività imprenditoriali dirette a ricevere i turisti che per motivi economici, ricreativi, artistici, culturali, sanitari ed ambientali viaggiano e soggiornano nel territorio regionale;
  - d) relative al settore delle costruzioni navali.

#### Art. 12

##### *(Spese ammissibili per nuovi investimenti)*

1. Ai fini della realizzazione della tipologia di iniziative di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a) e comma 1 bis, lettera a),<sup>150</sup> sono ammissibili le spese concernenti:

- a) acquisto della proprietà o di diritti reali di godimento<sup>151</sup> di terreni;
- b) acquisto della proprietà o di diritti reali di godimento, costruzione, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione<sup>152</sup> di immobili, costi per la progettazione e la direzione dei lavori entro il limite del 10 per cento del totale della spesa ammissibile cui tali costi si riferiscono, sistemazioni ed opere esterne, compresi i piazzali per carico e scarico merci, i parcheggi e le strutture per la nautica da diporto;
- c) costi relativi a piani di caratterizzazione, alla caratterizzazione ed alla effettuazione di bonifiche ambientali;
- d) acquisto di impianti e macchinari, attrezzature, stampi, arredi, dotazioni d'ufficio ed automezzi, nuovi di fabbrica;
- e) acquisto di diritti di brevetto, di licenze, di know-how, di conoscenze tecniche non brevettate, di diritti di utilizzazione di nuove tecnologie produttive e programmi informatici.

2. La congruità dei costi relativi alle spese di cui al comma 1 concernenti beni usati ammissibili in conformità al comma 6, i beni prodotti in economia ammissibili in conformità al comma 7, i terreni e gli immobili è attestata da perizia di stima redatta da esperto indipendente rispetto all'impresa richiedente scelto dalla Banca convenzionata.

3. Ai fini di cui al comma 1, l'acquisto della proprietà può avvenire anche tramite riscatto di beni in locazione finanziaria<sup>153</sup>. La spesa ammissibile è determinata in base al valore residuo del bene in linea capitale al momento del riscatto.

---

<sup>150</sup> Parole aggiunte da art. 6, c. 1, lett. a), DPRReg. 8/8/2014, n. 0167/Pres. (B.U.R. 20/8/2014, n. 34).

<sup>151</sup> Parole soppresse da art. 8, c. 1, lett. a), DPRReg. 25/3/2014, n. 052/Pres. (B.U.R. 9/4/2014, n. 15).

<sup>152</sup> Parole soppresse da art. 8, c. 1, lett. b), DPRReg. 25/3/2014, n. 052/Pres. (B.U.R. 9/4/2014, n. 15).

<sup>153</sup> Parole sostituite da art. 6, c. 1, lett. b), DPRReg. 8/8/2014, n. 0167/Pres. (B.U.R. 20/8/2014, n. 34).

4. Ai fini dell'ammissibilità delle spese ai sensi del comma 1, lettere a) e b), i diritti reali di godimento<sup>154</sup> devono avere durata tale da consentire il rispetto dei vincoli di cui all'articolo 31, comma 1, e, se del caso, di cui all'articolo 32, comma 1.

5. Le spese per ampliamento, ammodernamento e ristrutturazione di cui al comma 1, lettera b) sono ammissibili anche in relazione ad immobili sui quali il soggetto richiedente ha un titolo di godimento diverso da un diritto reale, purché sussista formale autorizzazione del proprietario dell'immobile e la durata del titolo di godimento è tale da consentire il rispetto dei vincoli di cui all'articolo 31, comma 1, e, se del caso, di cui all'articolo 32, comma 1.

6. Ad eccezione del caso in cui l'agevolazione è concessa ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 651/2014<sup>155</sup> a una grande impresa, se sono rispettate le seguenti condizioni l'acquisto degli attivi di cui al comma 1, lettera d), può riguardare beni usati:

- a) il venditore rilascia una dichiarazione attestante l'origine dei beni;
- b) il prezzo dei beni usati non è superiore al loro valore di mercato ed è inferiore al costo di beni simili nuovi;
- c) le caratteristiche tecniche dei beni usati sono conformi alle norme e standard pertinenti.

7. In relazione alle spese di cui al comma 1, lettere b) e d), sono ammissibili i costi dei lavori e delle opere da eseguire in economia da parte del soggetto richiedente se danno luogo ad appostazione nel bilancio e nel registro dei cespiti ammortizzabili.

8. Le spese di cui al comma 1, lettera e), sono ammissibili alle seguenti condizioni cumulative:

- a) i beni finanziati sono utilizzati esclusivamente dall'impresa beneficiaria; nel caso in cui l'agevolazione è concessa ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 651/2014<sup>156</sup>, i beni finanziati devono altresì restare ed essere utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario dell'incentivo;
- b) i beni finanziati sono ammortizzabili;
- c) i beni finanziati sono acquistati da terzi a condizioni di mercato<sup>157</sup>, fermo restando quanto previsto all'articolo 31 della legge regionale 7/2000;
- d) i beni finanziati devono figurare all'attivo di bilancio<sup>158</sup> dell'impresa beneficiaria per almeno cinque anni ovvero per almeno tre anni nel caso in cui il beneficiario è una PMI, fermo restando quanto previsto all'articolo 31; nel caso in cui l'agevolazione è concessa ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 651/2014, i beni finanziati

---

<sup>154</sup> Parole soppresse da art. 8, c. 1, lett. c), DPRReg. 25/3/2014, n. 052/Pres. (B.U.R. 9/4/2014, n. 15).

<sup>155</sup> Parole sostituite da art. 6, c. 1, lett. c), DPRReg. 8/8/2014, n. 0167/Pres. (B.U.R. 20/8/2014, n. 34).

<sup>156</sup> Parole sostituite da art. 6, c. 1, lett. d), DPRReg. 8/8/2014, n. 0167/Pres. (B.U.R. 20/8/2014, n. 34).

<sup>157</sup> Parole soppresse da art. 6, c. 1, lett. e), DPRReg. 8/8/2014, n. 0167/Pres. (B.U.R. 20/8/2014, n. 34).

<sup>158</sup> Parole aggiunte da art. 6, c. 1, lett. f), DPRReg. 8/8/2014, n. 0167/Pres. (B.U.R. 20/8/2014, n. 34).

devono restare associati all'iniziativa di investimento per i medesimi periodi di tempo<sup>159</sup>.

9. Nel caso in cui l'agevolazione è concessa ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 651/2014<sup>160</sup> ed il beneficiario è una grande impresa, le spese di cui al comma 1, lettera e), non possono superare il 50 per cento delle spese totali ammissibili per la realizzazione dell'iniziativa.

10. Nel caso in cui l'agevolazione è concessa ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013, non sono ammissibili le spese relative all'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano tale trasporto per conto terzi.<sup>161</sup>

11. Nel caso in cui l'agevolazione è concessa ai sensi 14 del regolamento (UE) n. 651/2014, devono essere soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) relativamente a finanziamenti agevolati concessi per la trasformazione fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente, i costi ammissibili devono superare l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti;
- b) relativamente a finanziamenti agevolati concessi a favore della diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente, l'importo delle spese ammissibili deve superare almeno del 200% il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori.<sup>162</sup>

#### Art. 13

##### *(Spese ammissibili per acquisizioni di stabilimenti esistenti)*

1. Ai fini della realizzazione della tipologia di iniziative di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b) e comma 1 bis, lettera b), sono ammissibili le spese concernenti i costi di acquisto di attivi da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente, purché la transazione sia avvenuta a condizioni di mercato, come attestato da perizia di stima redatta da esperto indipendente rispetto all'impresa richiedente scelto dalla Banca convenzionata. Nel caso in cui l'agevolazione è concessa ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 651/2014, non possono essere oggetto di agevolazione gli attivi la cui acquisizione ha già beneficiato di aiuti prima del rilevamento.<sup>163</sup>

---

<sup>159</sup> Parole aggiunte da art. 6, c. 1, lett. f), DPRReg. 8/8/2014, n. 0167/Pres. (B.U.R. 20/8/2014, n. 34).

<sup>160</sup> Parole sostituite da art. 6, c. 1, lett. g); DPRReg. 8/8/2014, n. 0167/Pres. (B.U.R. 20/8/2014, n. 34).

<sup>161</sup> Comma sostituito da art. 8, c. 1, lett. d), DPRReg. 25/3/2014, n. 052/Pres. (B.U.R. 9/4/2014, n. 15).

<sup>162</sup> Comma sostituito da art. 6, c. 1, lett. h), DPRReg. 8/8/2014, n. 0167/Pres. (B.U.R. 20/8/2014, n. 34).

<sup>163</sup> Comma sostituito da art. 7, c. 1, lett. a), DPRReg. 8/8/2014, n. 0167/Pres. (B.U.R. 20/8/2014, n. 34).

2. In quanto compatibili con il comma 1, si applicano le disposizioni in materia di spese ammissibili di cui all'articolo 12. L'acquisizione di quote non è considerata spesa ammissibile ai sensi del comma 1.<sup>164</sup>

3. Nel caso in cui l'acquisizione dello stabilimento è accompagnata da nuovi investimenti che rientrano nella tipologia di iniziative di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a) e comma 1 bis, lettera a),<sup>165</sup> in relazione a tali investimenti si applicano le disposizioni in materia di spese ammissibili di cui all'articolo 12.

#### Art. 14 (Caratteristiche del finanziamento agevolato)

1. I finanziamenti agevolati a valere sul FRIE hanno una durata compresa tra cinque e quindici<sup>166</sup> anni.<sup>167</sup>

2. Salva la possibilità di richiedere finanziamenti di importo minore, la copertura massima del programma di investimento ritenuto ammissibile assicurata dai finanziamenti a valere sul FRIE è stabilita con deliberazione della Giunta regionale in conformità all'articolo 2 della legge 908/1955.

3. L'ammontare minimo dei finanziamenti agevolati a valere sul FRIE è pari a 100 mila euro. L'importo massimo dei finanziamenti FRIE è pari a 20 milioni di euro.<sup>168</sup>

4. (ABROGATO).<sup>169, 170</sup>

5. Le convenzioni di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 2/2012, possono disciplinare modalità e condizioni di cofinanziamento delle iniziative oggetto di finanziamento agevolato ai sensi del presente capo da parte delle Banche convenzionate.

#### Art. 14 bis (Contribuzioni integrative dei finanziamenti a valere sul FRIE)<sup>171</sup>

---

<sup>164</sup> Parole aggiunte da art. 7, c. 1, lett. b), DPRReg. 8/8/2014, n. 0167/Pres. (B.U.R. 20/8/2014, n. 34).

<sup>165</sup> Parole aggiunte da art. 11, c. 1, DPRReg. 7/9/2016, n. 0169/Pres. (B.U.R. 21/9/2016, n. 38).

<sup>166</sup> Parola sostituita da art. 12, c. 1, lett. a), DPRReg. 7/9/2016, n. 0169/Pres. (B.U.R. 21/9/2016, n. 38).

<sup>167</sup> Parole soppresse da art. 12, c. 1, lett. b), DPRReg. 7/9/2016, n. 0169/Pres. (B.U.R. 21/9/2016, n. 38).

<sup>168</sup> Comma sostituito da art. 13, c. 1, DPRReg. 4/6/2021, n. 097/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

<sup>169</sup> Parole sostituite da art. 8, c. 1, DPRReg. 8/8/2014, n. 0167/Pres. (B.U.R. 20/8/2014, n. 34).

<sup>170</sup> Comma abrogato da art. 13, c. 1, lett. c), DPRReg. 7/9/2016, n. 0169/Pres. (B.U.R. 21/9/2016, n. 38).

<sup>171</sup> Articolo aggiunto da art. 14, c. 1, DPRReg. 4/6/2021, n. 097/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

1. Ai sensi dell'articolo 55, comma 6, lettera c), della legge regionale 3/2021, con la deliberazione del mutuo a valere sul FRIE è attribuita una contribuzione integrativa del mutuo medesimo per l'abbattimento dei relativi oneri finanziari con particolare riferimento alle iniziative:

- a) che colgono le opportunità di sviluppo delle attività aziendali derivanti dai mutamenti tecnologici, tra cui il commercio elettronico, la digitalizzazione dell'attività e dei processi gestionali, l'innovazione e la ricerca, la personalizzazione della produzione industriale e la servitizzazione;
- b) che si inseriscono nell'ambito di processi di reshoring o di riconversione dell'attività d'impresa;
- c) che si inseriscono nell'ambito di processi di internazionalizzazione dell'attività d'impresa;
- d) che sono conformi al modello dell'economia circolare;
- e) per le imprese che alla data della presentazione della domanda registrano un aumento complessivo del numero degli occupati pari ad almeno il 10 per cento rispetto al numero degli occupati registrati nel Libro unico 12 mesi prima;
- f) che comportano la riattivazione ovvero il ripristino o la riqualificazione di immobili inutilizzati o di complessi produttivi degradati.

2. Nel caso in cui la contribuzione integrativa sia richiesta per la realizzazione di una delle tipologie di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) e f), la concessione della stessa è subordinata alla presentazione di una relazione tecnica con la quale è illustrata la coerenza dell'iniziativa proposta con le caratteristiche della specifica tipologia. Tale relazione è redatta e sottoscritta da un professionista iscritto ad un albo professionale pertinente al contenuto dell'iniziativa.

3. Nel caso in cui l'istruttoria per la concessione delle contribuzioni integrative di cui al comma 2 comporti particolare complessità tecnica, il Comitato di gestione può acquisire la valutazione tecnica del Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico).

#### Art. 14 ter

*(Contribuzioni integrative dei finanziamenti a valere sul FRIE per iniziative nel settore turistico)*

172

1. Ai sensi all'articolo 55, comma 7, della legge regionale 3/2021, con la deliberazione del mutuo a valere sul FRIE è attribuita una contribuzione integrativa del mutuo medesimo per l'abbattimento dei relativi oneri finanziari nel caso in cui si tratti di iniziative imprenditoriali di investimento nel settore turistico.

---

<sup>172</sup> Articolo aggiunto da art. 14, c. 1, DPRReg. 4/6/2021, n. 097/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

Art. 14 quater  
(Misura e modalità di erogazione delle contribuzioni integrative)<sup>173</sup>

1. La misura delle contribuzioni integrative di cui agli articoli 14 bis e 14 ter è stabilita con deliberazione della Giunta regionale.

2. Le contribuzioni integrative di cui agli articoli 14 bis e 14 ter non sono cumulabili tra di loro né con gli incentivi di cui all'articolo 3 bis della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19).

3. La contribuzione integrativa è erogata unitamente all'erogazione del saldo del finanziamento agevolato.

CAPO III  
FINANZIAMENTI AGEVOLATI<sup>174</sup> A VALERE SUL FONDO PER LO SVILUPPO

Art. 15  
(Beneficiari)

1. Salvo quanto previsto al comma 2 e fermi restando i casi di esclusione dall'applicazione<sup>175</sup> del regolamento (UE) n. 1407/2013 ovvero del regolamento (UE) n. 651/2014, richiamati<sup>176</sup>, elencati nell'allegato C, sono beneficiari dei finanziamenti agevolati<sup>177</sup> a valere sul Fondo per lo sviluppo:

- a) le PMI aventi sede operativa sul territorio regionale, iscritte nel Registro delle imprese, che svolgono attività economiche diverse da quelle di cui alla lettera b) nel caso di microcredito possono beneficiare dei finanziamenti agevolati soltanto le microimprese<sup>178</sup>;
- b) le imprese aventi sede operativa sul territorio regionale, iscritte nel Registro delle imprese, che svolgono le attività di servizi elencate nell'allegato D nel caso di microcredito possono beneficiare dei finanziamenti agevolati soltanto le microimprese<sup>179,180</sup>;

---

<sup>173</sup> Articolo aggiunto da art. 14, c. 1, DPRReg. 4/6/2021, n. 097/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

<sup>174</sup> Parole soppresse da art. 15, c. 1, DPRReg. 4/6/2021, n. 097/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

<sup>175</sup> Parole sostituite da art. 9, c. 1, lett. a), DPRReg. 8/8/2014, n. 0167/Pres. (B.U.R. 20/8/2014, n. 34).

<sup>176</sup> Parole sostituite da art. 13, c. 1, lett. a), DPRReg. 7/9/2016, n. 0169/Pres. (B.U.R. 21/9/2016, n. 38).

<sup>177</sup> Parole soppresse da art. 16, c. 1, lett. a), DPRReg. 4/6/2021, n. 097/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

<sup>178</sup> Parole aggiunte da art. 16, c. 1, lett. b), DPRReg. 4/6/2021, n. 097/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

<sup>179</sup> Parole aggiunte da art. 16, c. 1, lett. c), DPRReg. 4/6/2021, n. 097/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

<sup>180</sup> Comma sostituito da art. 9, c. 1, lett. a), DPRReg. 25/3/2014, n. 052/Pres. (B.U.R. 9/4/2014, n. 15).

b bis) i liberi professionisti aventi residenza e sede operativa sul territorio regionale.<sup>181</sup>

1 bis. In deroga a quanto previsto al comma 1, possono beneficiare dei finanziamenti agevolati per le iniziative d'investimento e<sup>182</sup> avvio d'impresa a valere sul Fondo per lo sviluppo anche le imprese non aventi sede operativa nel territorio regionale al momento della presentazione della domanda o dell'istanza, fermo restando il possesso degli altri requisiti previsti al comma 1 e, eventualmente, di quelli di cui al comma 2. Il finanziamento agevolato concesso è revocato nel caso in cui tali imprese non procedano entro la data di presentazione del rendiconto all'attivazione ed alla registrazione nel Registro delle imprese della sede operativa sul territorio regionale nella quale è realizzata l'iniziativa finanziata.<sup>183</sup>

2. Sono beneficiari dei finanziamenti agevolati di cui all'articolo 16, comma 2, lettera a), le PMI di cui al comma 1, lettera a), e le imprese di cui al comma 1, lettera b), rientranti nella categoria delle PMI, che sono costituiti da non oltre dodici mesi alla data di presentazione della domanda per l'attivazione dell'intervento di finanziamento agevolato ovvero, nel caso in cui risultino da "spin off" di università o enti pubblici di ricerca, da non oltre due anni a tale data<sup>184</sup>. Possono presentare domanda per l'attivazione di tali finanziamenti anche persone fisiche non titolari di impresa che si impegnano a costituirsi in impresa iscritta nel Registro delle imprese entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda per l'attivazione dell'intervento di finanziamento agevolato.

3. (ABROGATO).<sup>185</sup>

4. Non possono beneficiare dei finanziamenti di cui al presente capo le imprese:

- a) in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali o nei cui confronti è in corso un'iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali<sup>186</sup>, <sup>187</sup> fermo restando quanto previsto in materia di divieto di concessione di aiuti alle imprese in difficoltà dall'articolo 1, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 651/2014<sup>188</sup> salve deroghe stabilite dalla normativa europea<sup>189</sup>;
- b) destinatarie di sanzioni interdittive, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d),<sup>190</sup> del decreto legislativo 231/2001.

---

<sup>181</sup> Lettera aggiunta da art. 4, c. 1, lett. a), DPRReg. 14/3/2019, n. 045/Pres. (B.U.R. 27/3/2019, n. 13).

<sup>182</sup> Parole sostituite da art. 4, c. 1, lett. b), DPRReg. 14/3/2019, n. 045/Pres. (B.U.R. 27/3/2019, n. 13).

<sup>183</sup> Comma aggiunto da art. 13, c. 1, lett. b), DPRReg. 7/9/2016, n. 0169/Pres. (B.U.R. 21/9/2016, n. 38).

<sup>184</sup> Parole sostituite da art. 9, c. 1, lett. b), DPRReg. 25/3/2014, n. 052/Pres. (B.U.R. 9/4/2014, n. 15).

<sup>185</sup> Comma abrogato da art. 16, c. 1, lett. d), DPRReg. 4/6/2021, n. 097/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

<sup>186</sup> Parole aggiunte da art. 9, c. 1, lett. c), DPRReg. 25/3/2014, n. 052/Pres. (B.U.R. 9/4/2014, n. 15).

<sup>187</sup> Parole soppresse da art. 13, c. 1, lett. c), DPRReg. 7/9/2016, n. 0169/Pres. (B.U.R. 21/9/2016, n. 38).

<sup>188</sup> Parole aggiunte da art. 9, c. 1, lett. b), DPRReg. 8/8/2014, n. 0167/Pres. (B.U.R. 20/8/2014, n. 34).

<sup>189</sup> Parole aggiunte da art. 16, c. 1, lett. e), DPRReg. 4/6/2021, n. 097/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

<sup>190</sup> Parole aggiunte da art. 16, c. 1, lett. f), DPRReg. 4/6/2021, n. 097/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

4 bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1, i finanziamenti agevolati di cui al presente capo non possono essere concessi:

- a) nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
- b) nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.<sup>191</sup>

Art. 16  
(Iniziativa finanziabili)

1. Nel caso in cui le agevolazioni relative ai finanziamenti a valere sul FRIE e a valere sul Fondo per lo sviluppo <sup>192</sup> sono concesse ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 a favore di PMI, le dotazioni del Fondo per lo sviluppo sono utilizzate per la deliberazione di finanziamenti agevolati per la realizzazione delle seguenti tipologie di iniziativa d'investimento da realizzare presso unità operative situate sul territorio regionale:

- a) creazione di un nuovo stabilimento, estensione di uno stabilimento esistente, diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformazione fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
- b) acquisizione degli attivi direttamente connessi ad uno stabilimento, nel caso in cui lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito.<sup>193 194</sup>

1 bis. Nel caso in cui le agevolazioni relative ai finanziamenti a valere sul FRIE e a valere sul Fondo per lo sviluppo <sup>195</sup> sono concesse ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 651/2014 a favore di grandi imprese, le dotazioni del Fondo per lo sviluppo sono utilizzate per la deliberazione di finanziamenti agevolati per la realizzazione delle seguenti tipologie di iniziativa d'investimento da realizzare presso unità operative situate sul territorio regionale:

- a) creazione di un nuovo stabilimento o diversificazione delle attività di uno stabilimento esistente, purché le nuove attività non siano uguali o simili a quelle già svolte nello stabilimento;
- b) acquisizione degli attivi direttamente connessi ad uno stabilimento, nel caso in cui lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito, purché le nuove attività che verranno svolte utilizzando gli attivi acquisiti non siano uguali o simili a quelle svolte nello stabilimento prima dell'acquisizione.<sup>196</sup>

---

<sup>191</sup> Comma aggiunto da art. 9, c. 1, lett. c), DPRReg. 8/8/2014, n. 0167/Pres. (B.U.R. 20/8/2014, n. 34).

<sup>192</sup> Parole sostituite da art. 17, c. 1, lett. a), DPRReg. 4/6/2021, n. 097/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

<sup>193</sup> Parole soppresse da art. 10, c. 1, DPRReg. 8/8/2014, n. 0167/Pres. (B.U.R. 20/8/2014, n. 34).

<sup>194</sup> Comma sostituito da art. 14, c. 1, lett. a), DPRReg. 7/9/2016, n. 0169/Pres. (B.U.R. 21/9/2016, n. 38).

<sup>195</sup> Parole sostituite da art. 17, c. 1, lett. b), DPRReg. 4/6/2021, n. 097/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

<sup>196</sup> Comma aggiunto da art. 14, c. 1, lett. b), DPRReg. 7/9/2016, n. 0169/Pres. (B.U.R. 21/9/2016, n. 38).

1 ter. Le agevolazioni relative ai finanziamenti a valere sul FRIE e a valere sul Fondo per lo sviluppo<sup>197</sup> sono concesse ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 sia a favore di PMI sia a favore di grandi imprese:

- a) su domanda del soggetto richiedente, nei casi delle iniziative elencate ai commi 1 e 1 bis;
- b) nei casi di realizzazione di tipologie di iniziative d'investimento diverse da quelle elencate ai commi 1 e 1 bis, dirette allo sviluppo e al rafforzamento aziendale;<sup>198</sup>
- b bis) nel caso dei finanziamenti per il consolidamento finanziario e le esigenze di credito a breve e medio termine di cui all'articolo 18 bis.<sup>199</sup>

2. Le dotazioni del Fondo per lo sviluppo possono essere utilizzate inoltre:

- a) per l'attivazione di finanziamenti agevolati a favore delle imprese di cui all'articolo 15, comma 2, per la realizzazione di iniziative concernenti:
  - 1) <sup>200</sup>studio, valutazione e sviluppo di un progetto aziendale iniziale ("seed");
  - 2) sviluppo del prodotto e commercializzazione iniziale da parte di imprese che non hanno ancora venduto il proprio prodotto o servizio a livello commerciale e non stanno ancora generando profitto ("start up");
  - 3) acquisto di azienda o ramo d'azienda al fine del mantenimento sul mercato dell'attività economica relativa al complesso aziendale acquistato;
- b) per l'attivazione di finanziamenti agevolati in forma di prestiti partecipativi a favore delle imprese di cui all'articolo 15, comma 1, costituite quali società di capitale, finalizzati a sostenere iniziative di sviluppo, rafforzamento e consolidamento aziendale connesse:
  - 1) alla ricapitalizzazione della società;<sup>201</sup>
  - 2) alla capitalizzazione di società<sup>202</sup> risultante dalla trasformazione di impresa costituita in forma di società di persone o impresa individuale iscritta nel Registro delle imprese.

#### Art. 17

*(Spese ammissibili per le iniziative d'investimento e avvio d'impresa)*

1. Ai fini della realizzazione della tipologia di iniziative di cui all'articolo 16, commi 1, lettera a), 1 bis, lettera a) e 1 ter, lettera b)<sup>203</sup>, si applicano le disposizioni in materia di spese ammissibili di cui all'articolo 12. Sono inoltre ammissibili le spese concernenti l'esecuzione di studi e l'acquisizione di consulenze esterne per l'introduzione sul mercato di nuovi prodotti o

<sup>197</sup> Parole sostituite da art. 17, c. 1, lett. c), DPRReg. 4/6/2021, n. 097/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

<sup>198</sup> Comma aggiunto da art. 14, c. 1, lett. b), DPRReg. 7/9/2016, n. 0169/Pres. (B.U.R. 21/9/2016, n. 38).

<sup>199</sup> Lettera aggiunta da art. 17, c. 1, lett. c), DPRReg. 4/6/2021, n. 097/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

<sup>200</sup> Parole soppresse da art. 17, c. 1, lett. d), DPRReg. 4/6/2021, n. 097/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

<sup>201</sup> Punto sostituito da art. 14, c. 1, lett. c), DPRReg. 7/9/2016, n. 0169/Pres. (B.U.R. 21/9/2016, n. 38).

<sup>202</sup> Parole sostituite da art. 14, c. 1, lett. d), DPRReg. 7/9/2016, n. 0169/Pres. (B.U.R. 21/9/2016, n. 38).

<sup>203</sup> Parole sostituite da art. 15, c. 1, lett. a), DPRReg. 7/9/2016, n. 0169/Pres. (B.U.R. 21/9/2016, n. 38).

di un prodotto esistente su nuovi mercati e per il ricorso a nuovi sistemi e tecniche di gestione aziendale. Nel caso di iniziative realizzate da liberi professionisti, le spese di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c), sono ammissibili soltanto se riguardano sedi diverse dalle abitazioni del beneficiario.<sup>204</sup>

2. Ai fini della realizzazione della tipologia di iniziative di cui all'articolo 16, commi 1, lettera b) e 1 bis, lettera b)<sup>205</sup>, si applicano le disposizioni in materia di spese ammissibili di cui all'articolo 13.

3. Ai fini della realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 16, comma 2, lettera a), numeri 1 e 2, si applicano le disposizioni in materia di spese ammissibili di cui all'articolo 12. Sono inoltre ammissibili le spese concernenti i costi amministrativi di costituzione dell'impresa, l'esecuzione di studi e l'acquisizione di consulenze e servizi esterni, compreso l'utilizzo di laboratori non disponibili presso il beneficiario, la progettazione e realizzazione di siti internet, nonché, nella percentuale massima del 60 per cento del loro ammontare, i costi del personale impiegato nel corso dell'anno successivo alla presentazione della domanda di attivazione dell'intervento.

4. Ai fini della realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 16, comma 2, lettera a), numero 3, si applicano le disposizioni in materia di spese ammissibili di cui all'articolo 13. 5. In caso di applicazione del regime d'aiuto di cui all'articolo 8, comma 6, in conformità all'articolo 13, comma 18, della legge regionale 2/2012, le nuove imprese artigiane possono beneficiare dei finanziamenti agevolati a valere sul Fondo per lo sviluppo anche per le spese sostenute nei sei mesi antecedenti l'iscrizione all'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'articolo 13 della legge regionale 12/2002, a condizione che la domanda di cui all'articolo 3, comma 1, sia presentata entro sei mesi dalla data di iscrizione all'Albo medesimo.

5 bis. Ai fini dell'applicazione degli articoli 12 e 13, nel caso di leasing finanziario e di microcredito, i riferimenti alle banche convenzionate si intendono estesi alle società di leasing e agli operatori di microcredito.<sup>206</sup>

#### Art. 18

##### *(Prestiti partecipativi per il sostegno di iniziative di sviluppo aziendale)*

1. Ai fini di cui all'articolo 16, comma 2, lettera b), numero 1, il finanziamento è concesso a fronte dell'impegno da parte dei soci a deliberare, prima dell'erogazione del prestito partecipativo ed entro sessanta giorni dalla deliberazione dell'intervento, l'aumento del capitale sociale ovvero il futuro aumento di capitale sociale per un importo pari a quello

---

<sup>204</sup> Parole aggiunte da art. 5, c. 1, DPRReg. 14/3/2019, n. 045/Pres. (B.U.R. 27/3/2019, n. 13).

<sup>205</sup> Parole sostituite da art. 15, c. 1, lett. b), DPRReg. 7/9/2016, n. 0169/Pres. (B.U.R. 21/9/2016, n. 38).

<sup>206</sup> Comma aggiunto da art. 18, c. 1, DPRReg. 4/6/2021, n. 097/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

del prestito partecipativo. La società beneficiaria è ricapitalizzata, entro 120 giorni dal termine dell'ammortamento del prestito partecipativo, a fronte della conversione in capitale sociale delle somme accantonate in apposita riserva patrimoniale indisponibile. Tale riserva patrimoniale indisponibile è alimentata, entro la scadenza di ciascuna rata di restituzione del prestito partecipativo, per un importo almeno pari a quello della rata, mediante:

- a) versamento di denaro da parte dei soci;
- b) destinazione di utili d'esercizio;
- c) conversione di riserve disponibili esistenti derivanti da utili accantonati e da pregressi versamenti dei soci;
- d) rinuncia da parte dei soci a crediti derivanti da pregressi finanziamenti a favore della società.<sup>207</sup>

2. Ai fini di cui all'articolo 16, comma 2, lettera b), numero 2, il finanziamento è deliberato a fronte dell'impegno da parte dei soci della società di persone ovvero del titolare dell'impresa individuale a costituire, tramite trasformazione della società ovvero conferimento dell'azienda, una società di capitale. L'erogazione del finanziamento è condizionata alla costituzione della società di capitale. Il finanziamento è riferito alla quota di capitale sociale, interamente sottoscritto, d'importo pari a quello del prestito partecipativo ed eccedente la parte di capitale sociale derivante dalla trasformazione della società di persone ovvero dal conferimento dell'azienda. Fatti salvi i versamenti obbligatori, i soci della costituita società di capitale già soci della società di persone o il socio già titolare dell'impresa individuale, nonché eventuali altri soci, effettuano i versamenti di denaro o destinano utili d'esercizio a titolo di conferimento alla suddetta quota di capitale sociale entro le scadenze e per importi almeno pari a quelli previsti nel contratto di finanziamento, per il rimborso del capitale mutuato da parte della società beneficiaria. La costituzione della società di capitali deve avere luogo entro dodici mesi dalla data di deliberazione dell'intervento.<sup>208</sup>

3. Il prestito partecipativo è concesso per la realizzazione di programmi di sviluppo, rafforzamento e consolidamento dell'attività economica svolta dall'impresa presso unità operative situate sul territorio regionale, in ordine alla quale la società beneficiaria relaziona annualmente al Comitato di gestione.

#### Art. 18 bis

*(Consolidamento finanziario e esigenze di credito a breve e medio termine)*<sup>209</sup>

1. Le dotazioni del Fondo per lo sviluppo possono essere utilizzate per la concessione di finanziamenti agevolati:

---

<sup>207</sup> Comma sostituito da art. 16, c. 1, lett. a), DPRReg. 7/9/2016, n. 0169/Pres. (B.U.R. 21/9/2016, n. 38).

<sup>208</sup> Comma sostituito da art. 16, c. 1, lett. b), DPRReg. 7/9/2016, n. 0169/Pres. (B.U.R. 21/9/2016, n. 38).

<sup>209</sup> Articolo aggiunto da art. 19, c. 1, DPRReg. 4/6/2021, n. 097/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

- a) per il consolidamento di debiti a breve in debiti a medio e lungo termine;
- b) per il sostegno delle esigenze di credito a breve e medio termine, anche in relazione allo smobilizzo di crediti vantati nei confronti di imprese e pubbliche amministrazioni e all'anticipazione di crediti d'imposta di cui al comma 5.

2. I finanziamenti agevolati di cui al comma 1 sono finalizzati al sostegno, sviluppo, rafforzamento o consolidamento dell'attività economica svolta dall'impresa beneficiaria presso una o più unità operative situate sul territorio regionale.

3. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 19, comma 5 ter, i finanziamenti agevolati di cui al comma 1, lettera a), assicurano una copertura massima del 100 per cento dei debiti a breve consolidabili.

4. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 19, comma 5 ter, l'importo dei finanziamenti agevolati di cui al comma 1, lettera b), è calcolato con riferimento:

- a) alla media delle spese sostenute negli ultimi tre esercizi, o nel minor numero di esercizi chiusi da imprese di più recente costituzione, come risultanti dal conto economico, relative a:
  - 1) costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci, di cui alla corrispondente voce dell'articolo 2425, lettera b), numero 6), del codice civile;
  - 2) costi per i servizi, di cui alla corrispondente voce dell'articolo 2425, lettera b), numero 7), del codice civile;
  - 3) costi per il personale, di cui alla corrispondente voce dell'articolo 2425, lettera b), numero 9), del codice civile;
  - 4) somma algebrica, qualora negativa, dei valori relativi alla voce "proventi e oneri finanziari" di cui all'articolo 2425, lettera c), del codice civile.
- b) nel caso di imprese di nuova costituzione che non hanno ancora chiuso il primo esercizio alla data di presentazione della domanda, alla media delle spese che si prevede di sostenere nei primi tre esercizi relative ai valori di cui alla lettera a).

5. L'importo dei finanziamenti agevolati di cui al comma 1, lettera b), può essere calcolato anche con riferimento a:

- a) l'importo dei crediti vantati nei confronti di imprese e pubbliche amministrazioni;
- b) l'importo dei crediti d'imposta derivanti dall'anticipo a favore dei clienti dei contributi in forma di sconto sul corrispettivo dovuto di cui all'articolo 14, comma 3.1, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 (Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale);
- c) l'importo dei crediti d'imposta di cui alla sezione II del capo III della legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e dell'audiovisivo), a favore di imprese di produzione cinematografica e audiovisiva aventi sede operativa nel territorio

regionale, in conformità all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 23 giugno 2020, n. 12 (Disposizioni di sostegno al comparto degli eventi dal vivo e del cinema).

6. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 19, comma 5 ter, i finanziamenti agevolati di cui al comma 5 assicurano una copertura massima del 100 per cento dei crediti vantati.

7. I finanziamenti agevolati di cui al presente articolo non possono essere destinati a consolidare o estinguere debiti nei confronti della Banca convenzionata e delle altre banche facenti parti dello stesso gruppo bancario ai sensi del Testo unico bancario.

#### Art. 19

##### *(Caratteristiche dei finanziamenti agevolati)*

1. I finanziamenti a valere sul Fondo per lo sviluppo hanno una durata massima di venticinque anni, salvo quanto previsto ai commi 2, 3 e 5 bis.<sup>210 211 212</sup>

2. Nel caso delle iniziative rientranti nelle tipologie di cui all'articolo 16, comma 2, lettere a) e b) e dei finanziamenti di cui all'articolo 18 bis, comma 1, lettera a),<sup>213</sup> la durata massima è di dieci anni.<sup>214 215</sup>

2 bis. (ABROGATO).<sup>216 217</sup>

3. I finanziamenti di cui all'articolo 18 bis, comma 1, lettera b),<sup>218</sup> hanno durata compresa tra tre e cinque anni.

4. Salva la possibilità di richiedere finanziamenti di importo minore, i finanziamenti a valere sul Fondo per lo sviluppo assicurano una copertura massima dell'80 per cento del programma di investimento ritenuto ammissibile. I finanziamenti concessi per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 16, comma 2, lettera a), possono coprire fino al 90 per cento del programma di investimento ritenuto ammissibile. I prestiti partecipativi coprono il 100 per cento dell'importo dell'aumento di capitale. Nel caso in cui l'agevolazione è

---

<sup>210</sup> Parole aggiunte da art. 17, c. 1, lett. a), DPRReg. 7/9/2016, n. 0169/Pres. (B.U.R. 21/9/2016, n. 38).

<sup>211</sup> Parole sostituite da art. 2, c. 1, lett. a), DPRReg. 3/7/2014, n. 0131/Pres. (B.U.R. 16/7/2014, n. 29).

<sup>212</sup> Comma sostituito da art. 6, c. 1, lett. a), DPRReg. 14/3/2019, n. 045/Pres. (B.U.R. 27/3/2019, n. 13).

<sup>213</sup> Parole sostituite da art. 20, c. 1, lett. a), DPRReg. 4/6/2021, n. 097/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

<sup>214</sup> Comma sostituito da art. 17, c. 1, lett. b), DPRReg. 7/9/2016, n. 0169/Pres. (B.U.R. 21/9/2016, n. 38).

<sup>215</sup> Comma sostituito da art. 6, c. 1, lett. b), DPRReg. 14/3/2019, n. 045/Pres. (B.U.R. 27/3/2019, n. 13).

<sup>216</sup> Comma aggiunto da art. 17, c. 1, lett. c), DPRReg. 7/9/2016, n. 0169/Pres. (B.U.R. 21/9/2016, n. 38).

<sup>217</sup> Comma abrogato da art. 6, c. 1, lett. c), DPRReg. 14/3/2019, n. 045/Pres. (B.U.R. 27/3/2019, n. 13).

<sup>218</sup> Parole sostituite da art. 20, c. 1, lett. b), DPRReg. 4/6/2021, n. 097/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

concessa ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 651/2014<sup>219</sup> la copertura massima è pari al 75 per cento del programma di investimento ritenuto ammissibile.

5. L'ammontare minimo dei finanziamenti a valere sul Fondo per lo sviluppo è pari a 10 mila euro, quello massimo è pari a 500 mila euro. L'importo massimo dei finanziamenti a valere sul Fondo per lo sviluppo in essere a favore del medesimo beneficiario è pari a 2 milioni di euro.<sup>220</sup>

5.1 Nel caso in cui le iniziative finanziate riguardino lo svolgimento delle attività economiche di cui all'allegato E, l'ammontare massimo dei finanziamenti a valere sul Fondo per lo sviluppo è pari a 4 milioni di euro e l'importo massimo dei finanziamenti a valere sul Fondo per lo sviluppo in essere a favore del medesimo beneficiario è pari a 8 milioni di euro.<sup>221</sup>

5.2 In ogni caso, salvo quanto previsto al comma 5 bis, l'importo massimo dei prestiti partecipativi a valere sul Fondo per lo sviluppo in essere a favore del medesimo beneficiario è pari a 1 milione di euro.<sup>222</sup>

5 bis. In deroga al comma 2<sup>223</sup>, i prestiti partecipativi concessi a favore di imprese che svolgono le attività economiche incluse nella sezione F "costruzioni", divisioni n. 41 "costruzione di edifici", n. 42 "ingegneria civile" e n. 43 "lavori di costruzione specializzati" della classificazione delle attività economiche Ateco 2007, hanno durata massima pari a 15 anni. In deroga al comma 5.2<sup>224</sup>, nel caso di concessione di prestiti partecipativi di cui al primo periodo l'importo di finanziamenti in essere a valere sul Fondo per lo sviluppo a favore del medesimo beneficiario può raggiungere l'importo massimo di 3 milioni di euro.<sup>225</sup>

5 ter. In ogni caso l'importo massimo dei finanziamenti in essere a favore del medesimo beneficiario concessi ai sensi dell'articolo 18 bis non supera 300 mila euro.<sup>226</sup>

6. Le convenzioni di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 2/2012, possono disciplinare modalità e condizioni di cofinanziamento delle iniziative oggetto di finanziamento agevolato ai sensi del presente capo da parte delle Banche convenzionate.

#### Art. 19.1

---

<sup>219</sup> Parole sostituite da art. 11, c. 1, DPRReg. 8/8/2014, n. 0167/Pres. (B.U.R. 20/8/2014, n. 34).

<sup>220</sup> Comma sostituito da art. 17, c. 1, lett. d), DPRReg. 7/9/2016, n. 0169/Pres. (B.U.R. 21/9/2016, n. 38).

<sup>221</sup> Comma aggiunto da art. 17, c. 1, lett. d), DPRReg. 7/9/2016, n. 0169/Pres. (B.U.R. 21/9/2016, n. 38).

<sup>222</sup> Comma aggiunto da art. 17, c. 1, lett. d), DPRReg. 7/9/2016, n. 0169/Pres. (B.U.R. 21/9/2016, n. 38).

<sup>223</sup> Parole sostituite da art. 20, c. 1, lett. c), DPRReg. 4/6/2021, n. 097/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

<sup>224</sup> Parole sostituite da art. 17, c. 1, lett. e), DPRReg. 7/9/2016, n. 0169/Pres. (B.U.R. 21/9/2016, n. 38).

<sup>225</sup> Comma aggiunto da art. 2, c. 1, lett. b), DPRReg. 3/7/2014, n. 0131/Pres. (B.U.R. 16/7/2014, n. 29).

<sup>226</sup> Comma aggiunto da art. 20, c. 1, lett. d), DPRReg. 4/6/2021, n. 097/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

*(Contribuzioni integrative dei finanziamenti a valere sul Fondo per lo sviluppo)*<sup>227</sup>

1. In conformità all'articolo 55, comma 6, lettera d), della legge regionale 3/2021, con la deliberazione del finanziamento a valere sul Fondo per lo sviluppo avente ad oggetto le iniziative di cui all'articolo 16 è attribuita una contribuzione integrativa del finanziamento medesimo per l'abbattimento dei relativi oneri finanziari con particolare riferimento a:

- a) finanziamenti di importo fino a 70.000 euro;
- b) iniziative realizzate nei territori dei comuni rientranti nelle zone montane omogenee di cui all'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia);
- c) iniziative finalizzate all'insediamento o al consolidamento delle attività commerciali nei centri cittadini, di vendita di vicinato nei comuni minori o allo sviluppo di servizi di prossimità a supporto e integrazione di tali attività di vendita di vicinato;
- d) iniziative realizzate da imprese costituite da non oltre due anni alla data di presentazione della domanda ovvero, nel caso in cui risultino da "spin-off" di università o enti di ricerca, da non oltre tre anni da tale data;
- e) iniziative realizzate da imprese che alla data della presentazione della domanda registrano un aumento complessivo del numero degli occupati pari ad almeno il 10 per cento rispetto al numero degli occupati registrati nel Libro unico 12 mesi prima.

2. Oltre ai casi di cui al comma 1, in conformità all'articolo 55, comma 6, lettera d), della legge regionale 3/2021, con la deliberazione del finanziamento a valere sul Fondo per lo sviluppo avente ad oggetto le iniziative di cui all'articolo 16 è attribuita una contribuzione integrativa del finanziamento medesimo per l'abbattimento dei relativi oneri finanziari nel caso in cui tale finanziamento abbia la forma di microcredito per sostenere l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa.

Art. 19.2

*(Contribuzioni integrative dei finanziamenti a valere sul Fondo per lo sviluppo per iniziative nel settore turistico)*<sup>228</sup>

1. Nei casi di iniziative di cui all'articolo 16, in conformità all'articolo 55, comma 7 della legge regionale 3/2021, con la deliberazione del finanziamento agevolato a valere sul Fondo per lo sviluppo è attribuita una contribuzione integrativa del finanziamento medesimo per l'abbattimento dei relativi oneri finanziari qualora si tratti di iniziative imprenditoriali di investimento nel settore turistico.

Art. 19.3

---

<sup>227</sup> Articolo aggiunto da art. 21, c. 1, DPR. 4/6/2021, n. 097/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

<sup>228</sup> Articolo aggiunto da art. 21, c. 1, DPR. 4/6/2021, n. 097/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

*(Misura e modalità di erogazione delle contribuzioni integrative)*<sup>229</sup>

1. La misura delle contribuzioni integrative di cui agli articoli 19.1 e 19.2 è stabilita con deliberazione della Giunta regionale.

2. Le contribuzioni integrative di cui agli articoli 19.1 e 19.2 non sono cumulabili tra di loro né con gli incentivi di cui all'articolo 3 bis della legge regionale 3/2020.

3. La contribuzione integrativa è erogata unitamente all'erogazione del saldo del finanziamento agevolato.

TITOLO II BIS  
INCENTIVI A VALERE SULLA SEZIONE SMOBILIZZO  
CREDITI PA<sup>230 231</sup>

CAPO I  
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO E FINANZIAMENTI  
AGEVOLATI COMPLEMENTARI<sup>232</sup>

Art. 19 bis  
*(Beneficiari)*<sup>233 234 235 236 237 238</sup>

(ABROGATO).

Art. 19 ter  
*(Contributi a fondo perduto)*<sup>239 240 241 242 243 244 245 246 247</sup>

<sup>229</sup> Articolo aggiunto da art. 21, c. 1, DPRReg. 4/6/2021, n. 097/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

<sup>230</sup> Partizione aggiunta da art. 10, c. 1, DPRReg. 25/3/2014, n. 052/Pres. (B.U.R. 9/4/2014, n. 15).

<sup>231</sup> Titolo abrogato da art. 22, c. 1, DPRReg. 4/6/2021, n. 097/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

<sup>232</sup> Capo abrogato da art. 22, c. 1, DPRReg. 4/6/2021, n. 097/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

<sup>233</sup> Articolo aggiunto da art. 10, c. 1, DPRReg. 25/3/2014, n. 052/Pres. (B.U.R. 9/4/2014, n. 15).

<sup>234</sup> Parole sostituite da art. 12, c. 1, lett. a), DPRReg. 8/8/2014, n. 0167/Pres. (B.U.R. 20/8/2014, n. 34).

<sup>235</sup> Parole soppresse da art. 18, c. 1, DPRReg. 7/9/2016, n. 0169/Pres. (B.U.R. 21/9/2016, n. 38).

<sup>236</sup> Comma aggiunto da art. 12, c. 1, lett. b), DPRReg. 8/8/2014, n. 0167/Pres. (B.U.R. 20/8/2014, n. 34).

<sup>237</sup> Parole soppresse da art. 18, c. 1, DPRReg. 7/9/2016, n. 0169/Pres. (B.U.R. 21/9/2016, n. 38).

<sup>238</sup> Articolo abrogato da art. 22, c. 1, DPRReg. 4/6/2021, n. 097/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

<sup>239</sup> Articolo aggiunto da art. 10, c. 1, DPRReg. 25/3/2014, n. 052/Pres. (B.U.R. 9/4/2014, n. 15).

<sup>240</sup> Parole sostituite da art. 19, c. 1, lett. a), DPRReg. 7/9/2016, n. 0169/Pres. (B.U.R. 21/9/2016, n. 38).

<sup>241</sup> Parole sostituite da art. 19, c. 1, lett. b), DPRReg. 7/9/2016, n. 0169/Pres. (B.U.R. 21/9/2016, n. 38).

<sup>242</sup> Parole sostituite da art. 19, c. 1, lett. b), DPRReg. 7/9/2016, n. 0169/Pres. (B.U.R. 21/9/2016, n. 38).

<sup>243</sup> Parole soppresse da art. 9, c. 1, lett. c), DPRReg. 7/9/2016, n. 0169/Pres. (B.U.R. 21/9/2016, n. 38).

<sup>244</sup> Parole sostituite da art. 19, c. 1, lett. b), DPRReg. 7/9/2016, n. 0169/Pres. (B.U.R. 21/9/2016, n. 38).

<sup>245</sup> Parole sostituite da art. 19, c. 1, lett. b), DPRReg. 7/9/2016, n. 0169/Pres. (B.U.R. 21/9/2016, n. 38).

(ABROGATO).

Art. 19 quater  
(Finanziamenti agevolati complementari)<sup>248 249 250 251</sup>

(ABROGATO).

Art. 19 quinquies  
(Presentazione dell'istanza di concessione)<sup>252 253 254 255 256 257 258 259</sup>

(ABROGATO).

Art. 19 sexies  
(Deliberazione dell'intervento da parte del Comitato di gestione)<sup>260 261 262 263 264 265 266</sup>

(ABROGATO).

Art. 19 septies  
(Regime d'aiuto)<sup>267</sup>

---

<sup>246</sup> Parole sostituite da art. 19, c. 1, lett. b), DPRReg. 7/9/2016, n. 0169/Pres. (B.U.R. 21/9/2016, n. 38).

<sup>247</sup> Articolo abrogato da art. 22, c. 1, DPRReg. 4/6/2021, n. 097/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

<sup>248</sup> Articolo aggiunto da art. 10, c. 1, DPRReg. 25/3/2014, n. 052/Pres. (B.U.R. 9/4/2014, n. 15).

<sup>249</sup> Parole soppresse da art. 20, c. 1, lett. a), DPRReg. 7/9/2016, n. 0169/Pres. (B.U.R. 21/9/2016, n. 38).

<sup>250</sup> Parole sostituite dall'art. 20, c. 1, lett. b), DPRReg. 7/9/2016, n. 0169/Pres. (B.U.R. 21/9/2016, n. 38).

<sup>251</sup> Articolo abrogato da art. 22, c. 1, DPRReg. 4/6/2021, n. 097/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

<sup>252</sup> Parole sostituite da art. 21, c. 1, lett. a), DPRReg. 7/9/2016, n. 0169/Pres. (B.U.R. 21/9/2016, n. 38).

<sup>253</sup> Parole sostituite da art. 21, c. 1, lett. b), DPRReg. 7/9/2016, n. 0169/Pres. (B.U.R. 21/9/2016, n. 38).

<sup>254</sup> Lettera sostituita da art. 21, c. 1, lett. c), DPRReg. 7/9/2016, n. 0169/Pres. (B.U.R. 21/9/2016, n. 38).

<sup>255</sup> Parole sostituite da art. 21, c. 1, lett. d), DPRReg. 7/9/2016, n. 0169/Pres. (B.U.R. 21/9/2016, n. 38).

<sup>256</sup> Comma aggiunto da art. 21, c. 1, lett. e), DPRReg. 7/9/2016, n. 0169/Pres. (B.U.R. 21/9/2016, n. 38).

<sup>257</sup> Comma sostituito da art. 21, c. 1, lett. f), DPRReg. 7/9/2016, n. 0169/Pres. (B.U.R. 21/9/2016, n. 38).

<sup>258</sup> Comma sostituito da art. 21, c. 1, lett. g), DPRReg. 7/9/2016, n. 0169/Pres. (B.U.R. 21/9/2016, n. 38).

<sup>259</sup> Articolo aggiunto da art. 10, c. 1, DPRReg. 25/3/2014, n. 052/Pres. (B.U.R. 9/4/2014, n. 15).

<sup>260</sup> Articolo aggiunto da art. 10, c. 1, DPRReg. 25/3/2014, n. 052/Pres. (B.U.R. 9/4/2014, n. 15).

<sup>261</sup> Parole sostituite da art. 22, c. 1, lett. a), DPRReg. 7/9/2016, n. 0169/Pres. (B.U.R. 21/9/2016, n. 38).

<sup>262</sup> Comma sostituito da art. 22, c. 1, lett. b), DPRReg. 7/9/2016, n. 0169/Pres. (B.U.R. 21/9/2016, n. 38).

<sup>263</sup> Parole sostituite da art. 22, c. 1, lett. c), DPRReg. 7/9/2016, n. 0169/Pres. (B.U.R. 21/9/2016, n. 38).

<sup>264</sup> Parole sostituite da art. 22, c. 1, lett. a), DPRReg. 7/9/2016, n. 0169/Pres. (B.U.R. 21/9/2016, n. 38).

<sup>265</sup> Parole sostituite da art. 22, c. 1, lett. e), DPRReg. 7/9/2016, n. 0169/Pres. (B.U.R. 21/9/2016, n. 38).

<sup>266</sup> Parole sostituite da art. 22, c. 1, lett. d), DPRReg. 7/9/2016, n. 0169/Pres. (B.U.R. 21/9/2016, n. 38).

(ABROGATO).

TITOLO III  
GARANZIE AGEVOLATE<sup>268</sup>

CAPO I  
DISPOSIZIONI GENERALI<sup>269</sup>

Art. 20  
(*Tipologia delle garanzie*)<sup>270</sup>

(ABROGATO).

Art. 21  
(*Beneficiari finali*)<sup>271 272</sup>,

(ABROGATO).

Art. 22  
(*Istruttoria bancaria e finanziaria della domanda per l'attivazione degli interventi*)<sup>273</sup>

(ABROGATO).

Art. 23  
(*Istanza di deliberazione degli interventi*)<sup>274</sup>

(ABROGATO).

Art. 24

---

<sup>267</sup> Articolo aggiunto da art. 10, c. 1, DPRReg. 25/3/2014, n. 052/Pres. (B.U.R. 9/4/2014, n. 15).

<sup>268</sup> Titolo abrogato da art. 22, c. 1, DPRReg. 4/6/2021, n. 097/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

<sup>269</sup> Capo abrogato da art. 22, c. 1, DPRReg. 4/6/2021, n. 097/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

<sup>270</sup> Comma sostituito da art. 11, c. 1, DPRReg. 25/3/2014, n. 052/Pres. (B.U.R. 9/4/2014, n. 15).

<sup>271</sup> Parole sostituite da art. 13, c. 1, DPRReg. 8/8/2014, n. 0167/Pres. (B.U.R. 20/8/2014, n. 34).

<sup>272</sup> Parole aggiunte da art. 12, c. 1, DPRReg. 25/3/2014, n. 052/Pres. (B.U.R. 9/4/2014, n. 15).

<sup>273</sup> Parole sostituite da art. 22, c. 1, lett. d), DPRReg. 7/9/2016, n. 0169/Pres. (B.U.R. 21/9/2016, n. 38).

<sup>274</sup> Parole sostituite da art. 22, c. 1, lett. d), DPRReg. 7/9/2016, n. 0169/Pres. (B.U.R. 21/9/2016, n. 38).

*(Deliberazione degli interventi da parte del Comitato di gestione)*<sup>275</sup>

(ABROGATO).

CAPO II  
REGIME D'AIUTO E CONDIZIONI DELLE GARANZIE AGEVOLATE<sup>276</sup>

Art. 25  
*(Regime d'aiuto)*<sup>277 278</sup>

(ABROGATO).

Art. 26  
*(Entità della garanzia agevolata e intensità dell'aiuto)*<sup>279</sup>

(ABROGATO).

Art. 27  
*(Efficacia della garanzia agevolata)*<sup>280</sup>

(ABROGATO).

CAPO III  
ATTIVAZIONE DELLE GARANZIE AGEVOLATE<sup>281</sup>

Art. 28  
*(Inadempimento dell'impresa beneficiaria finale)*<sup>282</sup>

(ABROGATO).

---

<sup>275</sup> Parole sostituite da art. 22, c. 1, lett. d), DPRReg. 7/9/2016, n. 0169/Pres. (B.U.R. 21/9/2016, n. 38).

<sup>276</sup> Capo abrogato da art. 22, c. 1, DPRReg. 4/6/2021, n. 097/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

<sup>277</sup> Parole sostituite da art. 13, c. 1, lett. a), DPRReg. 25/3/2014, n. 052/Pres. (B.U.R. 9/4/2014, n. 15).

<sup>278</sup> Parole soppresse da art. 13, c. 1, lett. b), DPRReg. 25/3/2014, n. 052/Pres. (B.U.R. 9/4/2014, n. 15).

<sup>279</sup> Parole sostituite da art. 22, c. 1, lett. d), DPRReg. 7/9/2016, n. 0169/Pres. (B.U.R. 21/9/2016, n. 38).

<sup>280</sup> Parole sostituite da art. 22, c. 1, lett. d), DPRReg. 7/9/2016, n. 0169/Pres. (B.U.R. 21/9/2016, n. 38).

<sup>281</sup> Capo abrogato da art. 22, c. 1, DPRReg. 4/6/2021, n. 097/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

<sup>282</sup> Parole sostituite da art. 22, c. 1, lett. d), DPRReg. 7/9/2016, n. 0169/Pres. (B.U.R. 21/9/2016, n. 38).

Art. 29  
(Attivazione della garanzia agevolata)<sup>283</sup>

(ABROGATO).

Art. 30  
(Surroga e azioni di recupero)<sup>284</sup>

(ABROGATO).

TITOLO IV  
VINCOLI, CONTROLLI, NORME FINALI E TRANSITORIE

CAPO I  
VINCOLI E CONTROLLI

Art. 31  
(Vincoli di destinazione relativi alle iniziative oggetto dei finanziamenti agevolati)

1. Le imprese e i liberi professionisti beneficiari<sup>285</sup> dei finanziamenti agevolati a valere sul FRIE e sul Fondo per lo sviluppo<sup>286</sup> per la realizzazione delle iniziative di cui agli articoli 11, commi 1, 1 bis e 1 ter e 16, commi 1, 1 bis, 1 ter e 2, lettera a), hanno l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni oggetto dell'incentivo, per cinque anni dalla data di completamento dell'iniziativa se beni immobili e per tre anni dalla data di completamento dell'iniziativa se mobili, materiali o immateriali.<sup>287 288</sup>

2. Il mantenimento dei vincoli di destinazione di cui al comma 1 riguarda sia i soggetti beneficiari, sia i beni oggetto dell'incentivo.

3. In deroga a quanto previsto al comma 1, i beni mobili materiali oggetto dell'investimento divenuti obsoleti o inservibili<sup>289</sup> possono essere sostituiti, con autorizzazione del Comitato di gestione, con altri beni della stessa natura o che possono essere utilizzati al fine dello svolgimento delle attività economiche contemplate dall'iniziativa finanziata.

---

<sup>283</sup> Parole sostituite da art. 22, c. 1, lett. d), DPRReg. 7/9/2016, n. 0169/Pres. (B.U.R. 21/9/2016, n. 38).

<sup>284</sup> Parole sostituite da art. 22, c. 1, lett. d), DPRReg. 7/9/2016, n. 0169/Pres. (B.U.R. 21/9/2016, n. 38).

<sup>285</sup> Parole sostituite da art. 7, c. 1, DPRReg. 14/3/2019, n. 045/Pres. (B.U.R. 27/3/2019, n. 13).

<sup>286</sup> Parole sostituite da art. 23, c. 1, DPRReg. 4/6/2021, n. 097/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

<sup>287</sup> Parole sostituite da art. 14, c. 1, lett. a), DPRReg. 8/8/2014, n. 0167/Pres. (B.U.R. 20/8/2014, n. 34).

<sup>288</sup> Comma sostituito da art. 23, c. 1, DPRReg. 7/9/2016, n. 0169/Pres. (B.U.R. 21/9/2016, n. 38).

<sup>289</sup> Parole aggiunte da art. 14, c. 1, lett. b), DPRReg. 8/8/2014, n. 0167/Pres. (B.U.R. 20/8/2014, n. 34).

Art. 32

*(Vincoli concernenti i finanziamenti agevolati che contemplano "aiuti a finalità regionale" ed i finanziamenti FRIE a favore di imprese artigiane)*

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 31, nel caso in cui l'agevolazione relativa ai finanziamenti agevolati di cui al titolo II è concessa ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 651/2014<sup>290</sup>, le imprese e i liberi professionisti beneficiari<sup>291</sup> dei finanziamenti agevolati hanno l'obbligo di mantenere nella regione beneficiaria, individuata nella Carta italiana degli aiuti di Stato a finalità regionale l'investimento oggetto dell'incentivo per cinque anni, ovvero per tre<sup>292</sup> anni nel caso di PMI, dalla data di completamento dell'iniziativa finanziata.<sup>293</sup>

2. (ABROGATO).<sup>294</sup>

Art. 33

*(Conferma dell'incentivo)*<sup>295</sup>

1. In conformità all'articolo 12 quater della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), nel caso di conferimento, trasformazione o fusione d'impresa, nonché trasferimento dell'azienda o ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, gli incentivi di cui al presente regolamento<sup>296</sup> possono essere confermati dal Comitato di gestione purché l'impresa subentrante<sup>297</sup> sia in possesso dei requisiti richiesti in capo al beneficiario originario e la prosecuzione dell'impresa avvenga senza soluzione di continuità.

Art. 34

*(Adempimenti specifici)*

---

<sup>290</sup> Parole sostituite da art. 15, c. 1, DPRReg. 8/8/2014, n. 0167/Pres. (B.U.R. 20/8/2014, n. 34).

<sup>291</sup> Parole sostituite da art. 8, c. 1, DPRReg. 14/3/2019, n. 045/Pres. (B.U.R. 27/3/2019, n. 13).

<sup>292</sup> Parole sostituite da art. 24, c. 1, lett. a), DPRReg. 4/6/2021, n. 097/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

<sup>293</sup> Parole soppresse da art. 24, c. 1, lett. b), DPRReg. 4/6/2021, n. 097/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

<sup>294</sup> Comma abrogato da art. 24, c. 1, lett. c), DPRReg. 4/6/2021, n. 097/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

<sup>295</sup> Rubrica sostituita da art. 24, c. 1, lett. a), DPRReg. 7/9/2016, n. 0169/Pres. (B.U.R. 21/9/2016, n. 38).

<sup>296</sup> Parole sostituite da art. 14, c. 1, DPRReg. 25/3/2014, n. 052/Pres. (B.U.R. 9/4/2014, n. 15).

<sup>297</sup> Parole sostituite da art. 24, c. 1, lett. b), DPRReg. 7/9/2016, n. 0169/Pres. (B.U.R. 21/9/2016, n. 38).

1. I beneficiari dei finanziamenti agevolati a valere sul FRIE e sul Fondo per lo sviluppo<sup>298 299</sup> ed i beneficiari finali delle garanzie agevolate di cui al titolo III hanno l'obbligo di:

- a) applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro della categoria e della zona, ai sensi dell'articolo<sup>300</sup> 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori);
- b) mantenere la sede operativa situata nel territorio regionale destinataria dell'intervento finanziario agevolato di cui al presente regolamento attiva per tutta la durata del finanziamento agevolato<sup>301</sup> e, qualora il contratto di finanziamento agevolato<sup>302</sup> sia di importo superiore a 100.000 euro, per i due anni successivi.
- c) consentire l'accesso presso la propria sede e le proprie dipendenze ai funzionari dell'Amministrazione regionale, del Comitato di gestione, delle Segreteria FRIE e Fondo per lo sviluppo per lo svolgimento di ispezioni e controlli;
- d) notificare al Comitato di gestione la cessazione dell'attività ovvero eventuali modificazioni o trasformazioni delle situazioni e stati giuridici indicati nella domanda, nel contratto di finanziamento e negli altri documenti presentati in base al presente regolamento e alle convenzioni tra Amministrazione regionale, e<sup>303</sup>, nonché istituti finanziatori convenzionati,<sup>304</sup> entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento;
- e) rilasciare al Comitato di gestione, con cadenza annuale, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante il rispetto degli obblighi a loro carico in base al presente regolamento e alle convenzioni tra Amministrazione regionale, e<sup>305</sup> istituti finanziatori convenzionati.<sup>306</sup>

2. Le imprese beneficiarie dei finanziamenti agevolati a valere sul Fondo per lo sviluppo<sup>307</sup> per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 16, comma 2, lettera b), hanno l'obbligo di:

- a) adempiere alle operazioni descritte all'articolo 18;
- b) non compiere riduzioni dei versamenti effettuati attraverso la distribuzione di utili, prestati ai soci o altre operazioni che influiscano sul capitale sociale prima della scadenza del prestito;
- c) dare copertura alle perdite d'esercizio che dovessero verificarsi nel corso della durata del prestito;

---

<sup>298</sup> Parole aggiunte da art. 15, c. 1, lett. a), DPRReg. 25/3/2014, n. 052/Pres. (B.U.R. 9/4/2014, n. 15).

<sup>299</sup> Parole sostituite da art. 25, c. 1, lett. a), DPRReg. 4/6/2021, n. 097/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

<sup>300</sup> Parole sostituite da art. 25, c. 1, lett. a), DPRReg. 7/9/2016, n. 0169/Pres. (B.U.R. 21/9/2016, n. 38).

<sup>301</sup> Parole soppresse da art. 25, c. 1, lett. b), DPRReg. 4/6/2021, n. 097/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

<sup>302</sup> Parole soppresse da art. 25, c. 1, lett. b), DPRReg. 4/6/2021, n. 097/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

<sup>303</sup> Parole sostituite da art. 25, c. 1, lett. c), DPRReg. 4/6/2021, n. 097/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

<sup>304</sup> Parole aggiunte da art. 15, c. 1, lett. b), DPRReg. 25/3/2014, n. 052/Pres. (B.U.R. 9/4/2014, n. 15).

<sup>305</sup> Parole sostituite da art. 25, c. 1, lett. d), DPRReg. 4/6/2021, n. 097/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

<sup>306</sup> Lettera sostituita da art. 15, c. 1, lett. c), DPRReg. 25/3/2014, n. 052/Pres. (B.U.R. 9/4/2014, n. 15).

<sup>307</sup> Parole sostituite da art. 25, c. 1, lett. e), DPRReg. 4/6/2021, n. 097/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

- d) dare evidenza in sede di redazione annuale del bilancio nella nota integrativa delle operazioni realizzate, delle modalità dell'aumento di capitale e del rimborso del prestito partecipativo.

3. (ABROGATO).<sup>308</sup>

#### Art. 35

##### *(Sicurezza sul lavoro)*

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), la concessione degli incentivi di cui al presente regolamento è subordinata alla presentazione, da parte dell'impresa o dal libero professionista<sup>309</sup> richiedente, di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante della stessa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, di data non antecedente a sei mesi rispetto alla presentazione della domanda, attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.

2. Salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsità, la non rispondenza al vero della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1, è causa di decadenza dalla concessione dell'incentivo. Ove questo sia già<sup>310</sup> stato erogato, l'impresa beneficiaria o il libero professionista beneficiario<sup>311</sup> e l'autore della dichiarazione sono tenuti solidalmente a restituire l'importo comprensivo degli interessi legali.

3. (ABROGATO).<sup>312</sup>

#### Art. 36

##### *(Documentazione, ispezioni e controlli)*

1. Il Comitato di gestione e le Segreterie FRIE e Fondo per lo sviluppo<sup>313</sup> acquisisce agli atti la documentazione comprovante l'avvenuta realizzazione delle iniziative e il sostenimento delle spese oggetto degli incentivi di cui al presente regolamento che l'istituto

---

<sup>308</sup> Comma abrogato da art. 25, c. 1, lett. b), DPRReg. 7/9/2016, n. 0169/Pres. (B.U.R. 21/9/2016, n. 38).

<sup>309</sup> Parole aggiunte da art. 9, c. 1, lett. a), DPRReg. 14/3/2019, n. 045/Pres. (B.U.R. 27/3/2019, n. 13).

<sup>310</sup> Parola sostituita da art. 26, c. 1, DPRReg. 7/9/2016, n. 0169/Pres. (B.U.R. 21/9/2016, n. 38).

<sup>311</sup> Parole sostituite da art. 9, c. 1, lett. b), DPRReg. 14/3/2019, n. 045/Pres. (B.U.R. 27/3/2019, n. 13).

<sup>312</sup> Comma abrogato da art. 26, c. 1, DPRReg. 4/6/2021, n. 097/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

<sup>313</sup> Parole aggiunte da art. 27, c. 1, lett. a), DPRReg. 7/9/2016, n. 0169/Pres. (B.U.R. 21/9/2016, n. 38).

finanziario convenzionato<sup>314</sup> provvede a trasmettere in conformità a quanto previsto dalle convenzioni di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 2/2012.

2. Il Comitato di gestione e le Segreterie FRIE e Fondo per lo sviluppo<sup>315</sup> effettua presso le imprese beneficiarie ovvero, eventualmente, presso <sup>316</sup> gli istituti finanziari convenzionati<sup>317</sup> ispezioni e controlli per verificare il rispetto delle condizioni e degli adempimenti previsti in relazione alla concessione degli incentivi di cui al presente regolamento.

3. (ABROGATO).<sup>318 319</sup>

#### Art. 37

(Annullamento e revoca)<sup>320 321 322 323</sup>

1. La deliberazione di concessione dei finanziamenti agevolati è annullata se riconosciuta invalida per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio di buona fede.

2. Gli incentivi di cui al presente regolamento sono revocati a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo per inadempimento o rinuncia del beneficiario, nonché di risoluzione contrattuale o dichiarazione di decadenza del beneficio del termine.

#### Art. 38

(Restituzione<sup>324</sup> dei finanziamenti agevolati)

1. L'annullamento e la revoca dell'incentivo ai sensi dell'articolo 37 comportano la restituzione delle somme erogate in applicazione dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000 e dell'articolo 2, commi 15 e 16, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31

---

<sup>314</sup> Parole sostituite da art. 27, c. 1, lett. a), DPRReg. 4/6/2021, n. 097/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

<sup>315</sup> Parole aggiunte da art. 27, c. 1, lett. a), DPRReg. 7/9/2016, n. 0169/Pres. (B.U.R. 21/9/2016, n. 38).

<sup>316</sup> Parole soppresse da art. 27, c. 1, lett. b), DPRReg. 4/6/2021, n. 097/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

<sup>317</sup> Parole aggiunte da art. 16, c. 1, lett. a), DPRReg. 25/3/2014, n. 052/Pres. (B.U.R. 9/4/2014, n. 15).

<sup>318</sup> Parole aggiunte da art. 16, c. 1, lett. b), DPRReg. 25/3/2014, n. 052/Pres. (B.U.R. 9/4/2014, n. 15).

<sup>319</sup> Comma abrogato da art. 27, c. 1, lett. b), DPRReg. 7/9/2016, n. 0169/Pres. (B.U.R. 21/9/2016, n. 38).

<sup>320</sup> Parole sostituite da art. 28, c. 1, lett. a), DPRReg. 7/9/2016, n. 0169/Pres. (B.U.R. 21/9/2016, n. 38).

<sup>321</sup> Lettera aggiunta da art. 17, c. 1, DPRReg. 25/3/2014, n. 052/Pres. (B.U.R. 9/4/2014, n. 15).

<sup>322</sup> Lettera abrogata da art. 28, c. 1, lett. b), DPRReg. 7/9/2016, n. 0169/Pres. (B.U.R. 21/9/2016, n. 38).

<sup>323</sup> Articolo sostituito da art. 28, c. 1, DPRReg. 4/6/2021, n. 097/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

<sup>324</sup> Parole sostituite da art. 29, c. 1, lett. a), DPRReg. 4/6/2021, n. 097/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

(Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26).<sup>325 326</sup>

2. L'inosservanza dei vincoli di destinazione di cui all'articolo 31 comporta la revoca del finanziamento agevolato per una quota dello stesso proporzionale al periodo per il quale non sono stati rispettati e<sup>327</sup> al valore del bene cui l'inosservanza si riferisce come determinato in sede di concessione del finanziamento agevolato. Nel caso in cui tale valore supera il 50 per cento dell'importo del finanziamento agevolato concesso, lo stesso è revocato nella sua interezza.

3. In base alla revoca di cui al comma 2, l'importo erogato corrispondente alla quota oggetto di revoca è restituito in applicazione in applicazione del comma 1<sup>328</sup> ed è rideterminato il piano di ammortamento con riferimento alle rate non scadute.

3 bis. In deroga al comma 1, in caso di violazione, entro i primi 3 anni della durata del finanziamento agevolato per le PMI ed entro i primi 5 anni della durata del finanziamento agevolato per le grandi imprese, dell'obbligo di mantenimento della sede operativa di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), l'eventuale contribuzione integrativa, concessa ai sensi dell'articolo 14 bis o dell'articolo 19.1, è rideterminata in proporzione al periodo per il quale il vincolo non è stato rispettato e l'importo eccedente è restituito in conformità all'articolo 49 della legge regionale 7/2000. La contribuzione integrativa non è rideterminata o revocata se la violazione interviene trascorsi i termini di cui al primo periodo.<sup>329</sup>

Art. 39

*(Revoca dell'agevolazione connessa alla garanzia agevolata)*<sup>330</sup>

(ABROGATO).

Art. 39 bis

*(Revoca dei contributi a fondo perduto)*<sup>331 332</sup>

(ABROGATO).

---

<sup>325</sup> Parole aggiunte da art. 18, c. 1, DPRReg. 25/3/2014, n. 052/Pres. (B.U.R. 9/4/2014, n. 15).

<sup>326</sup> Comma sostituito da art. 29, c. 1, lett. b), DPRReg. 4/6/2021, n. 097/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

<sup>327</sup> Parole sostituite da art. 29, c. 1, DPRReg. 7/9/2016, n. 0169/Pres. (B.U.R. 21/9/2016, n. 38).

<sup>328</sup> Parole sostituite da art. 29, c. 1, lett. c), DPRReg. 4/6/2021, n. 097/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

<sup>329</sup> Comma aggiunto da art. 29, c. 1, lett. d), DPRReg. 4/6/2021, n. 097/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

<sup>330</sup> Articolo abrogato da art. 30, c. 1, DPRReg. 4/6/2021, n. 097/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

<sup>331</sup> Articolo aggiunto da art. 19, c. 1, DPRReg. 25/3/2014, n. 052/Pres. (B.U.R. 9/4/2014, n. 15).

<sup>332</sup> Articolo abrogato da art. 30, c. 1, DPRReg. 4/6/2021, n. 097/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

Art. 40  
(Assistenza tecnica alle imprese)

1. In conformità all'articolo 13, comma 17, della legge regionale 2/2012, l'Amministrazione regionale stipula convenzioni con il Centro di assistenza tecnica alle imprese artigiane di cui all' articolo 72 della legge regionale 12/2002 e con i Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali di cui all' articolo 85 della legge regionale 29/2005 , per lo svolgimento di attività preliminari all'istruttoria delle pratiche relative alle domande di accesso agli incentivi di cui al presente regolamento<sup>333</sup>.

CAPO II  
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 41  
(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione, l'accesso ai finanziamenti del Fondo per lo sviluppo da parte delle imprese finanziabili ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per l'utilizzo della provvista mista di cui all'articolo 6 della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23 (Assestamento del bilancio 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), approvato con il decreto del Presidente della Regione 2 maggio 2002, n. 118, e successive modifiche, è subordinato all'adozione di deliberazione autorizzativa della Giunta regionale, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale e sul sito internet della Regione.

Art. 42  
(Abrogazioni e rinvii)

1. Sono abrogati:
- a) il decreto del Presidente della Regione 12 agosto 2005, n. 272 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano);
  - b) il decreto del Presidente della Regione 15 novembre 2006, n. 352 (Regolamento di esecuzione dell'articolo 95 della legge regionale 29/2005 in materia di agevolazioni a medio-lungo termine a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio);
  - c) il decreto del Presidente della Regione 15 novembre 2006, n. 353 (Regolamento di esecuzione dell'articolo 96 della legge regionale 29/2005 in materia di agevolazioni a medio termine a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio);

---

<sup>333</sup> Parole sostituite da art. 30, c. 1, DPRReg. 7/9/2016, n. 0169/Pres. (B.U.R. 21/9/2016, n. 38).

d) il decreto del Presidente della Regione 15 novembre 2006, n. 354 (Regolamento di esecuzione dell'articolo 98 della legge regionale 29/2005 in materia di criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati a valere sulle dotazioni del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia).

2. Le norme dei regolamenti di cui al comma 1 continuano ad applicarsi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni transitorie di cui all'articolo 13, commi 24 e 25, della legge regionale 2/2012.

3. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

#### Art. 43

*(Entrata in vigore e durata)*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

2. (ABROGATO). <sup>334 335 336</sup>

---

<sup>334</sup> Comma sostituito da art. 20, c. 1, DPRReg. 25/3/2014, n. 052/Pres. (B.U.R. 9/4/2014, n. 15).

<sup>335</sup> Comma sostituito da art. 16, c. 1, DPRReg. 8/8/2014, n. 0167/Pres. (B.U.R. 20/8/2014, n. 34).

<sup>336</sup> Comma abrogato da art. 31, c. 1, DPRReg. 7/9/2016, n. 0169/Pres. (B.U.R. 21/9/2016, n. 38).

Allegato A<sup>1 2 3</sup>  
(riferito all'articolo 8)

(ABROGATO)

ABROGATO

---

<sup>1</sup> Allegato sostituito da DGR 18/12/2014, n. 2485, (B.U.R. 31/12/2014, n. 53)

<sup>2</sup> Allegato sostituito da art. 32, c. 1, DPRReg. 7/9/2016, n. 0169/Pres. (B.U.R. 21/9/2016, n. 38).

<sup>3</sup> Allegato abrogato da art. 31, c. 1, DPRReg. 4/6/2021, n. 097/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

Allegato B<sup>4</sup>  
Zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale  
(riferito agli articoli 8, comma 2 e 14, comma 4)

(ABROGATO)

ABROGATO

---

<sup>4</sup> Allegato abrogato da art. 17, c. 1, DPRReg. 8/8/2014, n. 0167/Pres. (B.U.R. 20/8/2014, n. 34).

Settori di attività e tipologie di imprese esclusi dal campo di applicazione del regolamento (UE) n. 651/2014 e del regolamento (UE) n. 1407/2013 (riferito agli articoli 10, comma 1, 15, comma 1, 19 bis, comma 1, e 21, comma 1)

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera e) e paragrafo 4, lettera c), nonché dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 651/2014, l'articolo 14 di tale regolamento non si applica in particolare:

- agli aiuti a favore di attività nei settori siderurgico, del carbone, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, nonché della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche;
- agli aiuti individuali a finalità regionale agli investimenti a favore di un beneficiario che, nei due anni precedenti la domanda di aiuti a finalità regionale agli investimenti, abbia chiuso la stessa o un'analogha attività nello Spazio economico europeo o che, al momento della domanda di aiuti, abbia concretamente in programma di cessare l'attività entro due anni dal completamento dell'investimento iniziale oggetto dell'aiuto nella zona interessata;
- agli aiuti alle imprese in difficoltà.

2. Ai sensi dell'articolo 2, numero 18, è considerata "in difficoltà" un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

---

<sup>5</sup> Allegato sostituito da art. 21, c. 1, DPR n. 25/3/2004, n. 052/Pres. (B.U.R. 9/4/2016, n. 15).

<sup>6</sup> Allegato sostituito da art. 18, c. 1, DPR n. 8/8/2014, n. 0167/Pres. (B.U.R. 20/8/2014, n. 34).

- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
- 1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e
  - 2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

Settori di attività economiche e tipologie di aiuto esclusi  
dal campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 ("de minimis")

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, non possono essere concessi aiuti "de minimis":

- a) ad imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- b) ad imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- c) ad imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti: i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- d) per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- e) subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

In conformità all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, se un'impresa operante nei settori di cui alle sopra citate lettere a), b) o c) opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) 1407/2013, tale regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che sia possibile garantire, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento (UE) 1407/2013 non beneficiano degli aiuti "de minimis" concessi a norma di detto regolamento.

2. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, si intende per:

- a) "prodotti agricoli": i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (UE) n. 104/2000;
- b) "trasformazione di un prodotto agricolo": qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
- c) "commercializzazione di un prodotto agricolo": la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che

prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

3. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, si intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al presente punto 3, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

4. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 3 e 6, del regolamento (UE) 1407/2013, non possono essere concessi aiuti "de minimis" sotto forma di prestiti o di garanzie se il beneficiario è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 3 e 6, del regolamento (UE) 1407/2013, inoltre, non possono essere concessi aiuti "de minimis" sotto forma di prestiti o di garanzie nel caso in cui il beneficiario è una grande impresa che si trova in una situazione comparabile a un rating del credito inferiore a B-.

Allegato D  
Attività di servizi  
(riferito all'articolo 15, comma 1, lettera b))

Ateco 2002	Ateco 2007	Dizione Ateco 2007
		<b>Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti</b>
	52.10.1	Magazzini di custodia e deposito per conto terzi
	52.10.2	Magazzini frigoriferi per conto terzi
50.20.5	52.21.6	Attività di traino e soccorso stradale
63.40	52.29	Altre attività di supporto ai trasporti
		<b>Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore</b>
92.1/92.2	59.11	Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
92.1	59.12	Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
92.1	59.13	Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
91.1/91.2	59.20.3	Studi di registrazione sonora
		<b>Attività di programmazione e trasmissione</b>
92.2	60.1	Trasmissioni radiofoniche
92.2	60.2	Programmazione e trasmissioni televisive
		<b>Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse</b>
72.1/72.2/72.6	62.0	Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse
		<b>Attività dei servizi d'informazione e altri servizi informatici</b>
72.3/72.4/72.6	63.1	Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse; portali web
72.6/74.87/92.4	63.9	Altre attività dei servizi d'informazione
		<b>Attività immobiliari</b>
70.1	68.1	Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri
70.2	68.2	Affitto e gestione di immobili in proprietà o in leasing
70.3	68.3	Attività immobiliare per conto terzi
		<b>Attività legali e contabilità</b>
74.12	69.20.1	Attività degli studi commerciali, tributari e revisione contabile
74.12	69.20.2	Attività delle società di revisione e certificazione di bilanci
		<b>Attività di direzione aziendale e di consulenza</b>

		<b>gestionale</b>
74.14/74.87	70.2	Attività di consulenza gestionale
		<b>Ricerca scientifica e sviluppo</b>
73.1	72.1	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria
73.2	72.2	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche
		<b>Pubblicità e ricerche di mercato</b>
74.4	73.1	Pubblicità
74.13	73.2	Ricerche di mercato e sondaggi di opinione
		<b>Altre attività professionali, scientifiche e tecniche</b>
74.81.2	74.20.1	Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa
74.85	74.3	Traduzione e interpretariato
		<b>Attività di noleggio e leasing operativo</b>
71.1/71.2	77.1	Noleggio di autoveicoli
71.4	77.2	Noleggio di beni per uso personale e per la casa
71.3	77.3	Noleggio di altre macchine, attrezzature e beni materiali
		<b>Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale</b>
74.5	78.10	Attività di agenzie di collocamento
74.5	78.20	Attività delle agenzie di fornitura di lavoro temporaneo (interinale)
74.5	78.30	Altre attività di fornitura e gestione di risorse umane
		<b>Servizi di vigilanza e investigazione</b>
74.6	80.1	Servizi di vigilanza privata
74.6	80.2	Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
74.6	80.3	Servizi investigativi privati
		<b>Attività di servizi per edifici e paesaggio</b>
74.3	81.1	Servizi integrati di gestione agli edifici
74.7	81.2	Attività di pulizia e disinfestazione
		<b>Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese</b>
74.85	82.19	Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di supporto specializzate per le funzioni d'ufficio
74.86	82.2	Attività dei call center
74.87	82.3	Organizzazione di convegni e fiere
74.14/74.87	82.91	Attività di agenzie di recupero crediti; agenzie di informazioni commerciali
74.85/74.87	82.99	Altri servizi di supporto alle imprese nca
		<b>Istruzione</b>
80.4	85.53.0	Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche
80.4	85.59.2	Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale

80.4	85.59.3	Scuole e corsi di lingua
80.4	85.59.9	Altri servizi di istruzione nca
74.14	85.60	Attività di supporto all'istruzione
		<b>Sanità e assistenza sociale</b>
	86.2	Servizi degli studi medici e odontoiatrici
	86.9	Altri servizi di assistenza sanitaria
	86.10	Servizi ospedalieri
	87.10	Strutture di assistenza infermieristica residenziale
	87.20	Strutture di assistenza residenziale per persone affette da ritardi mentali
85.31	87.30	Strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili
	87.90	Altre strutture di assistenza sociale residenziale
	88.10	Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili
	88.91	Servizi di asili nido e assistenza diurna per minori disabili
	88.99	Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca
		<b>Attività creative, artistiche e di intrattenimento</b>
92.3	90.02	Attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
		<b>Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento</b>
92.61	93.11	Gestione di impianti sportivi
92.61	93.13	Palestre
		<b>Altre attività di servizi per la persona</b>
92.3/92.7	93.2	Attività ricreative e di divertimento
93.01.2	96.01.2	Altre lavanderie, tintorie
93.03	96.03	Servizi di pompe funebri e attività connesse
93.04	96.04.01	Servizi dei centri per il benessere fisico

Attività con ammontare massimo dei finanziamenti agevolati a valere sul Fondo per lo sviluppo maggiorati (riferito all'articolo 19, comma 5)

ATECO 2007	DIZIONE ATECO 2007
	<b>Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli</b>
45.1	Commercio di autoveicoli
45.20.9	Autolavaggio e altre attività di manutenzione
45.31.0	Commercio all'ingrosso ed intermediazione di parti e accessori di autoveicoli
45.32.0	Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli
45.40.1	Commercio all'ingrosso e al dettaglio ed intermediazione di motocicli e ciclomotori
45.40.2	Commercio all'ingrosso e al dettaglio ed intermediazione di parti e accessori per motocicli e ciclomotori
	<b>Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e motocicli)</b>
46.1	Intermediari del commercio
46.2	Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e di animali vivi
46.3	Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
46.4	Commercio all'ingrosso di beni di consumo finale
46.5	Commercio all'ingrosso di apparecchiature ICT
46.6	Commercio all'ingrosso di altri macchinari, attrezzature e forniture
46.7	Commercio all'ingrosso specializzato di altri prodotti
46.9	Commercio all'ingrosso non specializzato
	<b>Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e motocicli)</b>
47.1	Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati
47.2	Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati
47.3	Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
47.4	Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati
47.5	Commercio al dettaglio di altri prodotti per uso

<sup>7</sup> Allegato sostituito da art. 10, c. 1, DPR n. 14/3/2019, n. 045/Pres. (B.U.R. 27/3/2019, n. 13).

	domestico in esercizi specializzati
47.6	Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati
47.7	Commercio al dettaglio di altri prodotti in esercizi specializzati
47.8	Commercio al dettaglio ambulante
47.9	Commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi e mercati
	<b>Alloggio</b>
55.1	Alberghi e strutture simili
55.20	Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni
55.30	Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
55.90.1	Gestione di vagoni letto
55.90.2	Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
	<b>Attività dei servizi di ristorazione</b>
56.1	Ristoranti e attività di ristorazione mobile
56.2	Fornitura di pasti preparati (catering) e altri servizi di ristorazione
56.3	Bar e altri esercizi simili senza cucina
	<b>Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore</b>
59.11	Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
59.12	Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
59.13	Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
59.20.3	Studi di registrazione sonora
	<b>Attività di programmazione e trasmissione</b>
60.1	Trasmissioni radiofoniche
60.2	Attività di programmazione e trasmissioni televisive
	<b>Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse</b>
62.0	Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse
	<b>Attività dei servizi d'informazione e altri servizi informatici</b>
63.1	Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse; portali web
63.9	Altre attività dei servizi d'informazione
	<b>Attività legali e contabilità</b>

69.20.1	Attività degli studi commerciali, tributari e revisione contabile
69.20.2	Attività delle società di revisione e certificazione di bilanci
	<b>Ricerca scientifica e sviluppo</b>
72.1	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria
72.2	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche
	<b>Pubblicità e ricerche di mercato</b>
73.1	Pubblicità
73.2	Ricerche di mercato e sondaggi di opinione
	<b>Altre attività professionali, scientifiche e tecniche</b>
74.20.1	Attività di riprese fotografiche
74.3	Traduzione e interpretariato
	<b>Attività di noleggio e leasing operativo</b>
77.1	Noleggio di autoveicoli
77.2	Noleggio di beni per uso personale e per la casa
77.3	Noleggio di altre macchine, attrezzature e beni materiali
	<b>Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse</b>
79.1	Attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator
79.9	Altri servizi di prenotazione e attività connesse
	<b>Servizi di vigilanza e investigazione</b>
80.1	Servizi di vigilanza privata
80.2	Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
80.3	Servizi investigativi privati
	<b>Attività di servizi per edifici e paesaggio</b>
81.1	Servizi integrati di gestione agli edifici
81.2	Attività di pulizia e disinfestazione
	<b>Istruzione</b>
85.53.0	Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche
85.59.2	Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale
85.59.3	Scuole e corsi di lingua
85.59.9	Altri servizi di istruzione nca
85.60	Attività di supporto all'istruzione
	<b>Assistenza sanitaria</b>
86.10	Servizi ospedalieri
86.2	Servizi degli studi medici e odontoiatrici
86.9	Altri servizi di assistenza sanitaria
	<b>Servizi di assistenza sociale residenziale</b>
87.10	Strutture di assistenza infermieristica residenziale

87.20	Strutture di assistenza residenziale per persone affette da ritardi mentali, disturbi mentali o che abusano di sostanze stupefacenti
87.30	Strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili
87.90	Altre strutture di assistenza sociale residenziale
	<b>Assistenza sociale non residenziale</b>
88.10	Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili
88.91	Servizi di asili nido; assistenza diurna per minori disabili
88.99	Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca
	<b>Attività creative, artistiche e di intrattenimento</b>
90.02	Attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
	<b>Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento</b>
93.11	Gestione di impianti sportivi
93.13	Palestre
93.2	Attività ricreative e di divertimento
	<b>Altre attività di servizi per la persona</b>
96.01.2	Altre lavanderie, tintorie
96.03	Servizi di pompe funebri e attività connesse
96.04.1	Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)

Allegato E bis<sup>8</sup>  
(riferito all'articolo 2, comma 1, lettera i duodecies)

Attività di vendita di vicinato

<b>Codice ATECO</b>	<b>Tipologia attività</b>
47.11.40	Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
47.11.50	Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
47.19.20	Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
47.19.90	Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
47.21.01	Commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca
47.21.02	Commercio al dettaglio di frutta e verdura preparata e conservata
47.22.00	Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne
47.23.00	Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi
47.24.10	Commercio al dettaglio di pane
47.24.20	Commercio al dettaglio di torte, dolci, confetteria
47.25.00	Commercio al dettaglio di bevande
47.26.00	Commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie)
47.29.10	Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari
47.29.20	Commercio al dettaglio di caffè torrefatto
47.29.30	Commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e dietetici
47.29.90	Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati nca
47.30.00	Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione
47.41.00	Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, software e attrezzature per ufficio in esercizi specializzati
47.42.00	Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in esercizi specializzati
47.43.00	Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati
47.51.10	Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa
47.51.20	Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria

<sup>8</sup> Allegato aggiunto da art. 32, c. 1, DPRReg. 4/6/2021, n. 097/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

47.52.10	Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
47.52.20	Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
47.52.40	Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; macchine e attrezzature per il giardinaggio
47.53.11	Commercio al dettaglio di tende e tendine
47.53.12	Commercio al dettaglio di tappeti
47.53.20	Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)
47.54.00	Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati
47.59.10	Commercio al dettaglio di mobili per la casa
47.59.20	Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame

47.59.30	Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
47.59.40	Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico
47.59.50	Commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza
47.59.60	Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
47.59.91	Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico
47.59.99	Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca
47.61.00	Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati
47.62.10	Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
47.62.20	Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
47.63.00	Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati
47.64.10	Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero
47.65.00	Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici)
47.71.10	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
47.71.20	Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati
47.71.30	Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie
47.71.40	Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
47.71.50	Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
47.72.10	Commercio al dettaglio di calzature e accessori
47.72.20	Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio
47.73.10	Farmacie

47.73.20	Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
47.74.00	Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
47.75.10	Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
47.75.20	Erboristerie
47.76.10	Commercio al dettaglio di fiori e piante
47.76.20	Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
47.77.00	Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
47.78.20	Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
47.78.31	Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)
47.78.32	Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato
47.78.33	Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi
47.78.34	Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori
47.78.35	Commercio al dettaglio di bomboniere
47.78.36	Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)
47.78.37	Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti
47.78.60	Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
47.78.92	Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)
47.78.93	Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
47.78.99	Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca
47.79.10	Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
47.79.20	Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato
47.79.30	Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati

**Allegato E ter<sup>9</sup>**

(riferito all'articolo 2, comma 1, lettera i quater decies)

Servizi di prossimità a supporto e integrazione delle attività di vendita di vicinato

<b>Codice ATECO</b>	<b>Tipologia attività</b>
10.71.10	Produzione di prodotti di panetteria freschi
10.71.20	Produzione di pasticceria fresca
10.73.00	Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili
14.13.20	Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
14.14.00	Confezione di camicie, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima
56.10.11	Ristorazione con somministrazione
56.10.12	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
56.10.20	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
56.10.30	Gelaterie e pasticcerie
56.30.00	Bar e altri esercizi simili senza cucina
95.11.00	Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
95.12.01	Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
95.12.09	Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
95.21.00	Riparazione di prodotti elettronici di consumo audio e video
95.22.01	Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
95.22.02	Riparazione di articoli per il giardinaggio
95.23.00	Riparazione di calzature e articoli da viaggio in pelle, cuoio o in altri materiali simili
95.24.01	Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento
95.24.02	Laboratori di tappezzeria
95.25.00	Riparazione di orologi e di gioielli
95.29.01	Riparazione di strumenti musicali
95.29.02	Riparazione di articoli sportivi (escluse le armi sportive) e attrezzature da campeggio (incluse le biciclette)
95.29.03	Modifica e riparazione di articoli di vestiario non effettuate dalle sartorie
95.29.04	Servizi di riparazioni rapide, duplicazione chiavi, affilatura coltelli, stampa immediata su articoli tessili, incisioni rapide su metallo non prezioso
95.29.09	Riparazione di altri beni di consumo per uso personale e per la casa nca

<sup>9</sup> Allegato aggiunto da art. 32, c. 1, DPRReg. 4/6/2021, n. 097/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

96.01.20	Altre lavanderie, tintorie (non a gettone)
96.02.01	Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere
96.02.02	Servizi degli istituti di bellezza
96.02.03	Servizi di manicure e pedicure
96.03.00	Servizi di pompe funebri e attività connesse
96.04.10	Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
96.09.04	Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)

ABROGATO